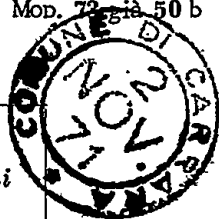


- 5 NOV 1971

MOD. 72 già 50 b



TERMINI

ATTI e DOCUMENTI: Trenta giorni
MEMORIE: Dieci giorni

N. 826/71

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONI GIURISDIZIONALI

SEGRETERIA

SEZIONE

Prot. N. 39045

OGGETTO

A norma dell'art. 54 del regolamento di
procedura di questo Consiglio di Stato, si

comunica che il Presidente ha fissato l'u-
dienza del giorno 1 FEB 1972

alle ore 9 per la discussione

del ricorso in margine indicato.

22 OTT. 1971

Roma, _____

(Il Direttore di Segreteria)

A Comune di CARRARA

Mara e Carrara

ROMA

Nelle pratiche 8/11/71

Arch. Vanzini

arch. Varianti

Arch. VAPPALAM

Mod. 73 già 50 b
Lecchetti la
Francia R
#30/512

MODULARIO
C.S.73 già C.S.62



29 MAG. 1972

TERMINI
ATTI E DOCUMENTI: Trenta giorni
MEMORIE: Dieci giorni

48300

p2 1/2/A2

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONI GIURISDIZIONALI

COMUNE DI CARRARA	
29 MAG. 1972	C
Prot. N° 14569	Clas

SEGRETERIA

SEZIONE

OGGETTO

Ric. 826/71

Avviso d'udienza per ricorso

Maria Giuseppe e
Pecchetti Emilio

c. 1°

Luigi Carrara e
Dal Pino Sallino
Giovanni Schiaffino

A norma dell'art. 54 del regolamento di
procedura di questo Consiglio di Stato, si

comunica che il Presidente ha fissato l'u-
dienza del giorno 20 GIU. 1972

alle ore 9 per la discussione

del ricorso in margine indicato.

Roma, 15 GIU. 1972

(Il Direttore di Segreteria)

COMUNE DI CARRARA

SERVIZIO URBANISTICA

Al Comune di
Carrara

Protocollo N. 727

Data 29 MAG. 1972



Carrara, li 8 Giugno 1972

COMUNE DI CARRARA

N. 22/14569 di prot.

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: Progetto fabbricato R/1 - ditta Schiaffino
Lorenzo - convocazione al Consiglio di Stato.

Allegati N. _____

All'Ufficio Affari Legali e
Contenzioso

S E D E

Si allega la presente pratica relativa alla
licenza di costruzione n°28 del 27/2/1969 inte-
stata alla ditta Schiaffino Lorenzo, fabbricato
R/1 per il quale il Consiglio di Stato ha invia-
to avviso di convocazione per il 20/6/1972.

L'ING. CAPO

VR/Gc.

Prof. Verrini
Il Comune non
mi contesta
in giudizio
per ora
12/6/72

16 APR 1971



Carrara 15 Aprile 1971

COMUNE DI CARRARA	1109
15-APR-1971	C
Prot. N° 10595	Pias

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

Il sottoscritto Schiaffino Prof. Lorenzo residente a Marina di Carrara via Fossa Maestra 45, in qualità di Procuratore del condominio R/1 sito a Marina di Carrara, avendo acquistato dalla ditta Dal Pino Settimo il progetto inerente la costruzione del condonio sopracitato, chiede alla S.V. che sia volturata ~~al proprio nome~~ la licenza edilizia. *a nome del condominio R/1*

arch. Variani

[Signature]

Allega copia del rogito notarile rogato dal Notaro Lucentini in data 1/3/1971 rep. 82928.

Ringrazia ed ossequia

L. Lorenzo Schiaffino

[Signature]
per autorizzazione
[Signature]

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Prot. N° 700
16 APR. 1971

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICARE

Visto: adempiti gli obblighi di cui all' art. 7 legge 5/3/1963 n. 246, ED 4748 IL CAPO UFFICIO

L'intera proprietà indicata nel progetto originario ~~per~~ ai rapporti oppr. 272, 6339 resta ~~annessa~~ al fabbricato.

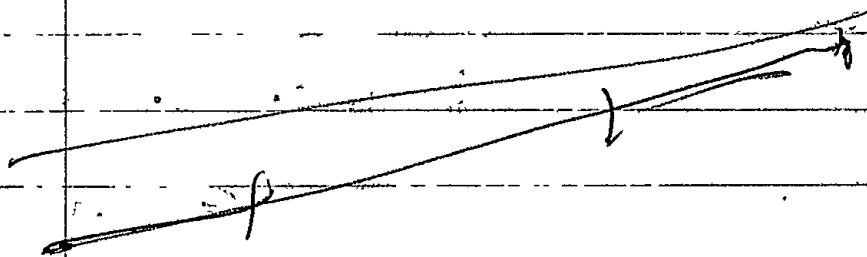
[Signature]

27.4.71

Adunanza n. 1525 e n. 1566?

APPROVATO
L'ASSESSORE
1971

Parere favorevole al cambio d'intestazione
Luppi
30/4/71





Avv. PROSPERO DE FERRARI
PROCURATORE
LA SPEZIA - Via Minzoni, 5
Telef. 30118

- 4 FEB. 1972

mi. Vanini

312172

COPIA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURI-

ADIZIONALE

A.S.E. il Presidente della V Sezione del C.d.S.

Premesso che veniva depositato nella Segreteria di
questa Sezione il ricorso di MARIA GIUSEPPE e PEDRET-
TI EMILIO

c o n t r o

COMUNE DI CARRARA

e nei confronti di

DAL PINO SETTIMO per l'annullamento del provvedimen-
to (licenza di costruzione 27/2/69 n. 28) del Sinda-
co di Carrara.

Ciò premesso i ricorrenti MARIA GIUSEPPE e PEDRETTI
EMILIO dichiarano di rinunciare, come rinunciano, al
ricorso stesso a tutti gli effetti e chiedono alla
Sezione Ecc.ma che voglia darne atto all'udienza che
sarà fissata per la discussione, precisando altresì
che nulla hanno da eccepire alla prosecuzione dei la-
vori.

Con ossequio,

La Spezia, li 20/9/1971

(avv. Prospero De Ferrari)

[Signature of Prospero De Ferrari]

[Signature of Maria Giuseppe Pedretti]

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. *108*

Data 4 FEB. 1972

NOTIFICAZIONE: L'anno 1971 ed anni - 2 FEB. 1972

ad istanza di MARIA GIUSEPPE e PEDRETTI EMILIO con
domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del
Consiglio di Stato io sottoscritto Ufficiale Giudizia-
rio del Tribunale di La Spezia ho notificato copia
di questo atto al COMUNE DI CARRARA in persona del
Sindaco pro-tempore nella sua sede in Carrara-pres-
so la sede del Comune- ivi a

a mezzo del servizio postale ai sensi
dell'art. 149 C.P.C.

2 FEB. 1972

PATANÈ FRANCESCO
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE LA SPEZIA

dr.
nonché a DAL PINO/SETTIMO nel domicilio eletto in ROMA
Piazza Pasquale Foli n. 3 - presso e nello studio dell'Avv.
Carlo D'Amelio ~~_____~~ - ivi a mezzo del servizio
postale 2 FEB. 1972

PATANÈ FRANCESCO
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE LA SPEZIA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO AL GRATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELLO
ART. 4 LEGGE 4.1.1968 n.15

Il sottoscritto Moretti Luciano nato a Carrara
il 26/2.1943 abitante in via Bresana n. 30
località Marina dichiara sotto la sua personale responsabilità
quanto segue :

Che il giorno 29/12.1972 sono stati ultimati i lavori del
Fabbricato R.1 in via Bonanno a Marina di Carrara

Carrara, li 2 MAG. 1973

IN FEDE

In carta libera per suo _____



COMUNE DI CARRARA

che la dichiarazione di cui sopra è stata resa e sotto-
scritta alla mia presenza dal Sig. Moretti Luciano
documento di riconoscimento Carta d'identità n° 03479665
del 1/9.1970 previa ammonizione sulla responsabilità penale cui
potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

2 MAG. 1973
Carrara, li _____



IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Attuati Giuseppe)

Giuseppe Attuati

17 GIU 1971



Arch. Janiani

Carrara li 15.6.1971

COMUNE DI CARRARA

N. 1155/Jan. di prot.

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: progetto variante del sig. Schiaffino Lorenzo
in Marina di Carrara via Fossa Maestra ,mappale 2774/c
~~XXXXXX~~ e 2772/c

→ sig. Sindaco -Sede
sig. Ass. Urbanistica -Sede

si restituisce il progetto in oggetto in quanto non trattasi di variante ma di progetto radicalmente nuovo, con profonde e radicali modifiche strutturali da quello precedentemente approvato.

Si esprime parere sfavorevole perché la soluzione peggiora sostanzialmente il progetto originario.

L'Ufficiale Sanitario

☒ (Prof. G. Barghini)

20/hi di
che si tratta?

15/6/71

R/1

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1122

Data 15 GIU. 1971



Carrara li 15.6.1971

COMUNE DI CARRARA

N. 1155/P.m. di prot.

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: progetto variante del sig. Schiaffino Lorenzo
in Marina di Carrara via Fossa Maestra, mappa 2774/c

~~Allegati N. e 2772/c~~

→ sig. Sindaco - Sede
sig. Ass. Urbanistica - Sede

si restituisce il progetto in oggetto in quanto non trattasi di variante ma di progetto radicalmente nuovo, con profonde e radicali modifiche strutturali da quello precedentemente approvato.

Si esprime parere sfavorevole perché la soluzione peggiora sostanzialmente il progetto originario.

L'Ufficiale Sanitario
(Prof. G. Barghini)

20/6
15/6/71

R/1

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1122

Data 15 GIU. 1971

31 Maggio 1971

11475/769

Invito.

Prof. SCHIAFFINO Lorenzo
Procuratore cond.R/1
Turismo Naz.Residenziale
Via Fossa Maestra n°45

MARINA di CARRARA

La S.V. è pregata a presentarsi presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune per comunicazioni che La riguardano in merito al progetto di cui alla richiesta di variante del 22/4/1971 concernente la licenza di costruzione n°28 del 27/2/1969.

IL SINDACO

VR/Gc.



Carrara, li 3.9.973

COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE
IGIENE E SANITA'
^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Parere visita preventiva.

N° 1878/8 an.

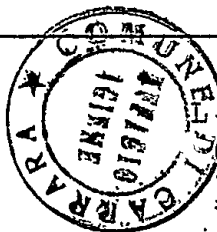
✓ All'Ufficio Urbanistica
S E D E

e.p.c. Al Titolare della licenza.

Si certifica che la nuova costruzione, sita
in Marina V. Comano T.N.R. Villino R.1
di cui è titolare il Sig. Schiaffino Lorenzo

risponde ai requisiti voluti dalle vigenti di-
sposizioni di legge..

Si rimette in esecuzione degli accertamen-
ti di cui all'art.5 della licenza edilizia, con
riserva di controllare 1° Canne fumarie.



UFFICIALE SANITARIO
(Prof. G. Barghini)

R 1

L 12000 il 6/1/73
Riv. N° 5984
On

Carrara 14-8-1973

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso civile
in Massa di Carrara Vip Jossa Maestra
sul terreno distante in Catasto alla sez. A foglio 28
mappale numero 2442 proprietà Lorenzo Schioppino
I lavori in oggetto autorizzati con licenza 28
del 2-2-1969

Sono stati iniziati in data 31-12-1970
Sono stati coperti in data 10-10-1971
Sono stati ultimati in data 29-12-72

in conformità alla licenza.

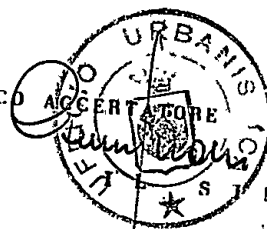
E dobligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA-CARRARA numero 1111 del 1-1-1971

la costruzione si compone di vani 22 + 28 accessori
tutto ad uso civile abitativo

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario alla Direzione S.A.R.I. all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

IL TECNICO
Luigi



L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE
Viani
SINDACO

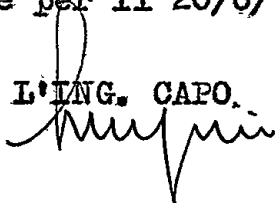
8 Giugno 1972

Progetto fabbricato R/1 - ditta Schiaffino
Lorenzo - convocazione al Consiglio di Stato.

All'Ufficio Affari Legali e
Contenzioso

S E D E

Si allega la presente pratica relativa alla
licenza di costruzione n°28 del 27/2/1969 inte-
stata alla ditta Schiaffino Lorenzo, fabbricato
R/1 per il quale il Consiglio di Stato ha invia-
to avviso di convocazione per il 20/6/1972.

L'ING. CAPO.


VR/Gc'.



23/1969

DAL PUNTO

Carrara li 28.8.1973

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICO

OGGETTO: Lavori di ^{costruzione} ~~ampliamento~~ di un fabbricato di uso ^{civile} ~~industriale~~
in Marina di Carrara Via Fossa Maestra
sul terreno distinto in Catasto alla sex. A foglio 78
mappale numero 2772, proprietà LORENZO SCHIOFFINO
2774

I lavori in oggetto autorizzati con lettere n. 28 del 27.2.1969
hanno conseguito l'ultimazione ^{totale}
parziale

Sono stati iniziati in data 31.12.1970

Sono stati coperti in data 10.10.1971

Sono stati ultimati in data 29.12.1972

in conformita' alla licenza.

E' d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA - CARRARA
numero ... 28 del 27.2.1969

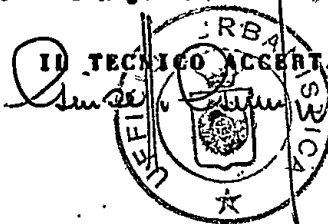
Le ^{costruzione} ~~ampliamento~~ si compone di vani 32+28 accessori tutto ad uso civile
abitazione.

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario, alla Direzione S.A.R.I., all'Ufficio del Registro e all'Ufficio del Catasto.

Ing. Capo

[Signature]

IL TECNICO ACCERTATORE



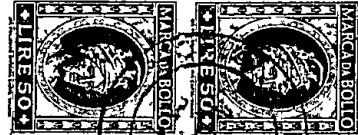
L'ARCH. CAPO SEZIONE

[Signature]

IL SINDACO

M. Balboni

1 GIU 1971



CARRARA 103
11 MAG 1971
15022

Marina di Carrara 31/5/71

Al sig. Sindaco del Comune di Carrara.

arch. Vannucci

Egregio
25/6/71

Il sottoscritto Prof. Lorenzo Schiappino, residente a Marina di Carrara via Fossa Maestra n° 45, in qualità di procuratore della T.D.R. chiede che gli vengano rilasciati i seguenti documenti relativi al fabbr. "R1":

- 1) copia conforme della Licenza Edilizia rilasciata ai F.lli Dal Pino.
- 2) copia conforme della L.E. volturata a favore del dott. Dal Pino Iettimo.
- 3) copia conforme della L.E. volturata a favore del Prof. Lorenzo Schiappino
- 4) copia conforme del verbale di allineamento
- 5) Dichiarazione di avvenuta presentazione del Tagliando "A" per inizio lavori.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1030

Data 1 GIU. 1971

con osservanza

per Lorenzo Schiappino

lett. *[Signature]*

Via Don Minzoni, 5 Telefono 30.118

17 AUG. 1971



anch. Vannini
in Asse/lore #12/8/21
La Spezia, 10/8/1971

COMUNE di

54033

- C A R R A R (A

CONUNE DI CARRARA

42-AGO-1971

PROT. N° 22226

Egregio Prof.

LÖRENZO SCHIAFFINO

Presso T.N.R. Via Fossa Maestra 4.

MARINA di CARRARA (MS)

Data

(Avv. Prospero De Ferrari)

Polo Ve decuma al citino
del ricorso mediante not
di dichiarazione giurata
* 22/8/14



Handwritten note: 10-10-1971

TO: DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]

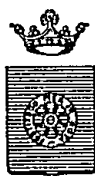
4. [Illegible]
5. [Illegible]

6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]

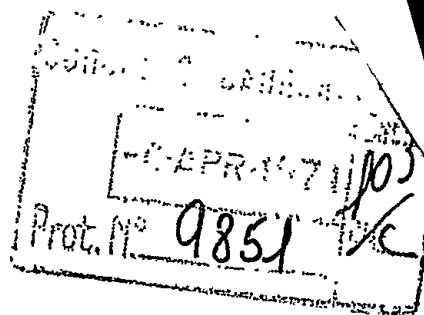
9. [Illegible]
10. [Illegible]
11. [Illegible]
12. [Illegible]
13. [Illegible]
14. [Illegible]
15. [Illegible]
16. [Illegible]
17. [Illegible]
18. [Illegible]
19. [Illegible]
20. [Illegible]

Very truly yours,
[Illegible Signature]

[Illegible]



COMUNE DI CARRARA



OGGETTO: Richiesta di rinnovo licenza edilizia - Soc. A P U A

Risposta al N. in data Allegati

Prot. n. 1522/73 2 Aprile 1971

Carrara,

Alla SEGRETERIA GENERALE

S E D E

Si comunica che a seguito di richiesta avanzata in data 15/1/1971 per il rinnovo delle licenze di costruzione n°189 del 15/10/1969 e n°163 del 22/8/1969, intestate alla Soc. APUA S.p.a. inerenti i fabbricati "C e "D - Bruna Fussi - Dal Pino amministratore unico via Parma n°15/ter, essendo intendimento dell'Amministrazione Comunale addivenire, ai sensi dell'art.10 della legge 765 alla proprietà delle aree di viabilità pubblica connesse ai progetti, si prega invitare gli interessati a redigere contratto di passaggio di proprietà per il quale già sussiste atto di impegno alla cessione con relativa delibera (vedi pratica di convenzione Pampagna - Dal Pino).

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

VR/Gc.

[Handwritten signature]

[Large handwritten note:]
L'Assessore all'Urbanistica
e la Segreteria Generale
il 4.1.71

Anal. Varris
in offerta di franchi
ment.
26.571 Rhenoc



Comune di Carrara

N. 10541

Carrara, li 14.4.1971.-

IL SINDACO

Visto il rapporto del Comando VV.UU.

da cui risulta che - In difformità di quanto disposto dall'art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150. - che il Sig. Dal Pino Settimo, quale proprietario ha fatto iniziare la costruzione di un fabbricato uso civile abitazione, sito in Marina di Carrara via vic. della Fossa, in difformità del progetto approvato.

Visto l'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150:

ORDINA

AL SIG. DAL PINO SETTIMO. res. Marina di Carrara via Parma 15.

DI SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE I LAVORI ABUSIVI IN PREMESSA RISERVANDOSI DI NOTIFICARE TEMPESTIVAMENTE I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI.

CIO' SENZA PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI PENALI CONSEQUENTI L'ACCERTATA INFRAZIONE.

IL SINDACO

REFERTO DI NOTIFICA

L'anno 1971 e questo giorno 14 del mese di APRILE io

sottoscritto Messo Comunale ho notificato copia del presente atto al Sig.

Paolo H. PAOLA consegnandola a mani di Stefano

de 1110 - (superiora ditta Dal Pino Settimo)

Indesoleoliva

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI CARRARA

IL SINDACO

12160
30.4.70
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quinta sezione) del 27 Aprile 1971 notificata al Comune il 28 Aprile 1971 che si allega al presente atto e ne costituisco parte integrante con la quale viene ingiunta la sospensione dei lavori relativi alla licenza n°28 del 27/2/1969;

CONSIDERATO

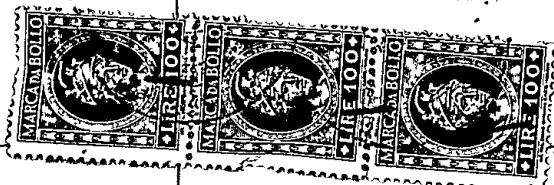
che in data 15/4/1971 cotesta ditta chiedeva il cambio di intestazione a proprio nome, la cui determinazione è tutt'ora in corso, per la licenza di costruzione di cui alla citata ordinanza assumendo di essere proprietario del terreno su cui dovrà sorgere il fabbricato di cui alla citata licenza;

Visto l'art.32 della legge 17/6/1942 n°1150, ad ogni effetto;

ORDINA

alla ditta Schiaffino Lorenzo residente a Marina di Carrara via Fosca Maestra di sospendere immediatamente i lavori per quanto di sua competenza di cui alla licenza n°28 del 27/2/1969 e successivi rinnovi, rilasciata per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in Marina di Carrara via Fosca Maestra, sui i mappali n°2772 - 2774 con. A foglio 78.

IL SINDACO



DIFFIDA

*Copia da
notificare al
Comune di Carrara*

Il sottoscritto dr. Settimo dal Pino residente in
Carrara

P R E M E S S O

che in data 28/4/1971 gli è stata notificata ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale emessa in Camera di Consiglio il 27/4/71 per la quale visto l'art. 2 D.L. 5/5/1948 n. 642 e l'art. 10 L. 21/12/50 n. 1018 e visto il ricorso proposto dai Sigg.ri Pedretti Emilio e Maria Giuseppe contro il Comune di Carrara e nei confronti del sottoscritto accoglieva la domanda di sospensione dei lavori, avanzata in via incidentale, e che dovrà essere eseguita dal Comune di Carrara;

che il terreno relativo alla licenza di costruzione che era ancora a nome del sottoscritto almeno fino al 15/4/71, venne venduto ^{il 1-3-1971} al Sig. Prof. Lorenzo Schiaffino quale procuratore dei Sigg.ri: Capelli Marisa, Abbatini Anna, Brunetti Lorenzo e Mannucci Anna Maria, Pasquini Enrica, Fossi Renzo, Bagarotti Giovanni, Matteoli Maria Emilia, Crisenti Gianmartino e Sarti Elisa, Degli Innocenti Paola, Fattori Guido;

che tale stato di cose gravemente lesivo è sorto a seguito del ritardo nella voltura della licenza di costruzione, e pertanto:-

A richiesta come da atto d'ufficio

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario

ho notificato copia del Decreto 0 all

Al Comune di Carrozza

perme del Fig. Federico no-bempe

Ros. Lino della curia per 2

anno del Fig. Remondino

un progetto definitivo, prospetto

che ne sono le cause al

mobilità

A. UFF. GIUDIZIARIO

Edgardo Rocchetti

Procura Carrara

4 30/4/99



COMUNE DI CARRARA

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quinta sezione) del 27 Aprile 1971 notificata al Comune il 28 Aprile 1971 che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante con la quale viene ingiunta la sospensione dei lavori relativi alla licenza n°28 del 27/2/1969;

CONSIDERATO

che in data 15/4/1971 cotesta ditta chiedeva il cambio di intestazione a proprio nome, la cui determinazione è tutt'ora in corso, per la licenza di costruzione di cui alla citata ordinanza assumendo di essere proprietario del terreno su cui dovrà sorgere il fabbricato di cui alla citata licenza;

Visto l'art.32 della legge 17/8/1942 n°1150, ad ogni effetto;

ORDINA

alla ditta Schiaffino Lorenzo residente a Marina di Carrara via Fossa Maestra di sospendere immediatamente i lavori per quanto di sua competenza di cui alla licenza n°28 del 27/2/1969 e successivi rinnovi, rilasciata per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in Marina di Carrara via Fossa Maestra, sui i mappali n°2772 - 2774 sez.A foglio 78.

IL SINDACO



COMUNE DI CARRARA

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quinta sezione) del 27 Aprile 1971 notificata al Comune il 28 Aprile 1971 che si allega al presente atto e ne costituisco parte integrante con la quale viene ingiunta la sospensione dei lavori relativi alla licenza n°28 del 27/2/1969;

CONSIDERATO

che in data 15/4/1971 cotesta ditta chiedeva il cambio di intestazione a proprio nome, la cui determinazione è tutt'ora in corso, per la licenza di costruzione di cui alla citata ordinanza assumendo di essere proprietario del terreno su cui dovrà sorgere il fabbricato di cui alla citata licenza;

Visto l'art.32 della legge 17/8/1942 n°1150, ad ogni effetto;

ORDINA

alla ditta Schiaffino Lorenzo residente a Marina di Carrara via Fossa Maestra di sospendere immediatamente i lavori per quanto di sua competenza di cui alla licenza n°28 del 27/2/1969 e successivi rinnovi, rilasciata per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in Marina di Carrara via Fossa Maestra, sui i mappali n°2772 - 2774 sez.A foglio 78.

IL SINDACO

Visti gli atti ~~incontraddittori~~ e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione di provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Udito il relatore, cons. Carelli e uditi, altresì, per le parti ricorrenti l'avv. De Ferrari Prospero.

Ritenuto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 39 del T.U. vigente delle leggi sul Consiglio di Stato;

P.Q.M.

E' accolta la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 aprile 1971

In originale firmato: Andrea Lugo, Francesco Bartolotta, Antonio Carelli, Sebastiano Scarcella, Ugo Niutta, Corrado Calabrò, Paolo Salvatore, Giorgio Palumbi-segretario.

E' copia conforme che si rilascia a' sensi di legge a richiesta dell'avv. P. De Ferrari.

Roma, 27 aprile 1971



[Handwritten signature]



COMUNE DI CARRARA

IL SINDACO

12160

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) del 27 Aprile 1971 notificata al Comune il 28 Aprile 1971, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto l'(art. 32 della legge 17 Agosto 1942 n. 1150;

ORDINA

al Sig. Dal Pino Settimo residente in Marina di Carrara - Via Parma n. 15/ter, quale titolare della licenza edilizia;

al Dr. Lucio Granai residente in Avenza - V.le XX Settembre, 215, quale direttore dei lavori;

al sig. Musetti Luciano residente in Ortonovo Via Moricciola n. 4, quale assuntore dei lavori;

di sospendere

immediatamente i lavori di cui alla licenza n. 28 del 27 Febbraio 1969 e successivi rinnovi, rilasciata per la costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione in Marina di Carrara - Via Fossa Maestra, sui mappali n. 2772/2774 Sez.A foglio 78.

IL SINDACO

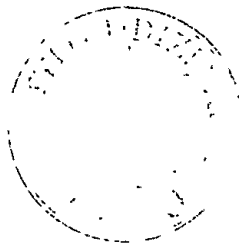
RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale, oggi 22-6-71, ha notificato copia della suesposta ordinanza al sig. Lucio Granai in concorso Trerato in via Maestra.

Amadei Gino



Il Messo Comunale
AMADEI GINO



Avv. PROSPERO DE FERRARI
PROCURATORE
LA SPEZIA - Via Mirzani, 5
Telef. 30118

CONSIGLIO DI STATO IN S' D' GIURISDIZIONALE

N.175/71 R.G.ORD.

(Sezione quinta)

N.1785/71 Reg.Ric.

composta dai signori: Lugo Andrea, Presidente, Bartolotta Francesco, Cafelli Antonio, Scarcella Sebastiano, Riatta Ugo, consiglieri; Calabrò Corrado, Salvatore Paolo, 1° referendari; ha pronunciato la presente

COPIA
per il Comune

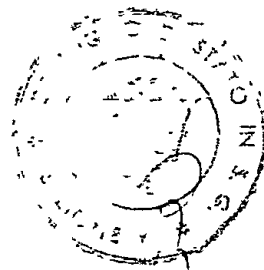
ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 aprile 1971; Visti l'art.2 del D.L.5 maggio 1948 n.642 e l'art.10 della legge 21 dicembre 1960, n.1018; Visto il ricorso proposto dai signori: Pedretti Emilio e Maria Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. De Ferrari Prospero;

contro

il comune di Carrara, non costituitosi in giudizio; *
e nei confronti

del sig. Dal Pino Settimo, non costituitosi nel giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della licenza di costruzione relativa ad un fabbricato ad uso abitazione in Carrara via Fossa Maestra rilasciata il 27-2-1969 col n.28 ai fratelli Dal Pino (ed eventuali suoi successivi rinnovi) e come appresso volturata nonché avverso il provvedimento (di data non precisata nella dichiarazione rilasciata dal comune il 9-3-1971) che volturava a Dal Pino Settimo la licenza di costruzione predetta.



4519

1106

L'anno 1971 ed alli 28 aprile in Carrara richiesto
da Maria Giuseppe e Pedretti Emilio come in atti io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di
Carrara ho notificato copia separata di quanto sopra

al Comune di Carrara in persona del Sindaco pro tempo
re nella sede comunale ivi all'impiegato

addendente Bellotti Emilio, addetto
alla Segreteria - Carrara 28-4-1971

ed al sig. Dal Pino dott. settino nella sua residenza
in Marina di Carrara via Parma 1° ter par ivi a

COMUNE DI CARRARA

La presente copia integrale, composta di n. 3
fogli, è conforme all' originale agli atti d' ufficio e
viene autenticata ai sensi dell' art. 14 della Legge
4/1/68 n. 15 per uso amministrativo

Carrara, li 29 APR. 1971

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Ugo Mazzoni)

N. 12160 di Prot.

Ll _____



RISPOSTA AL FOGLIO

del _____ 19__

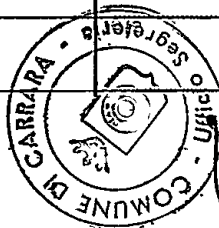
N. _____

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

ELENCO delle carte che si trasmettono al SINDACO DEL COMUNE DI
ORTONOVO

NUMERO		DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI	SCOPO DELLA TRASMISSIONE
d'ord.	delle carte		
1	2	copie ordinanza sospensione lavori di cui alla licenza n°28 del 27/2/69, per la notifica al Sig. LUCIANO MUSETTI, residente in codesto Comune in Via Moricciola n°4.	COMUNE DI ORTONOVO PROT. N. <u>12160</u> ARR. <u>3 APR 1971</u> CAT. _____ CLASS. _____ FASC. _____

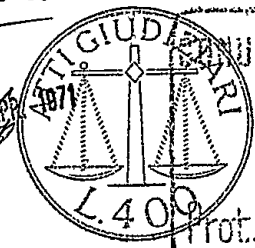
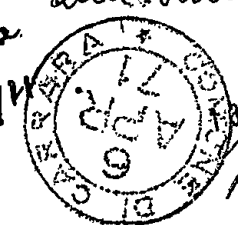


IL SINDACO

[Handwritten signature]

Prof. Ferrarini
Luchetti la
15/4/71

Aut. Varianti



PROSPERO DE FERRARI
PROCURATORE
LA SPEZIA - Via Minzoni, 5
Telef. 30118
Prot. N° 9922

PROSPERO DE FERRARI
PROCURATORE
LA SPEZIA - Via Minzoni, 5
Telef. 30118

23
69
COPIA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO DI:

MARIA GIUSEPPE e PEDRETTI EMILIO residenti il primo in La Spezia ed il secondo in Carrara difesi e rappresentati dall'avv. Prospero De Ferrari -Cassazionista in La Spezia per delega in margine di presente atto, elettivamente domiciliati in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato

contro

COMUNE DI CARRARA in persona del Sindaco pro-tempore
e nei confronti di
DAL PINO dr. SETTIMO residente in Carrara- controinteressato -

A V V E R S O:

La licenza di costruzione relativa ad un fabbricato ad uso abitazione in Carrara Via Fossa Maestra rilasciata il 27/2/1969 col n. 28 al F.lli Dal Pino (ed eventuali suoi successivi rinnovi-) e come appresso volturata nonché avverso il provvedimento (di data non precisata nella dichiarazione rilasciata dal Comune il 9/3/1971) che volturava a DAL PINO SETTIMO la licenza di costruzione predetta.

F A T T O

I ricorrenti sono proprietari in Carrara, località "Fossa Maestra", di un edificio nel quale sono poste

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci ed a sottoscrivere il ricorso al Consiglio di Stato esteso nel testo il proc. avv. Prospero De Ferrari ed eleggiamo domicilio in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato, il 30/3/1971
Per autenticare:

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 666
Data 11/3/71

la abitazione dei Pedretti e quella estiva dei Maria.

Il Dal Pino Settimo, pur non risultandone proprietario, ha da circa un mese iniziato a costruire in forza della licenza come sopra impugnata un edificio su terreno ubicato lato mare rispetto alla costruzione dei ricorrenti.

Come risulta dalle prodotte fotografie gli esponenti godevano dalla loro abitazione di ampia visione panoramica sul viale a mare, sulla spiaggia e sulla zona circostante.

Poiché la costruzione, in fase iniziale, ubicata a distanza di circa m. 13 dalla loro, condurrà necessariamente, se ultimata, a precludere loro la vista del mare, gli esponenti chiedevano in data 24/2/71 al Sindaco di Carrara di sapere "in base a quale piano regolatore tale progetto sia stato approvato e se esso ne è conforme".

Rispondeva il Sindaco con la certificazione 7/3/71 e successivamente con altra lettera in data 25/3/71 affermando sostanzialmente la legittimità della licenza, concessa originariamente ai P.lli Dal Pino "e successivamente volturata a Dal Pino Settimo".

Avverso i provvedimenti in epigrafe ricorrono gli esponenti per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1° MOTIVO): Violazione dell'art. 31 della L. U. modi-
ficata dall'art. 10 della L. 6.8.67 n.
765. Eccesso di potere per difetto di mo-
tivazione errore o travisamento di fatto
o per sviamento di potere.

Nella dichiarazione rilasciata il 9/3/71 il Comune
 dà atto che la costruzione é effettuata in forza di
 licenza n. 28 "del 27/2/69 intestata alla Ditta F.lli
 Dal Pino e poi volturata a Dal Pino Settimo".

L'art. 31 della L.U. modificata dispone chiaramente
 che titolare della licenza deve essere una persona
 determinata. A tale requisito non risponde la denomi-
 nazione "F.lli Dal Pino".

Inoltre, alla data di inizio dei lavori (22/2/71) la
 licenza 27/2/69 era scaduta da quasi un anno (art.
 31 L.U. modificata).

La certificazione parla di voltura ma non di rinnovo.

La voltura della licenza non equivale anche a rinno-
 vo di questa, talché non vale ad impedire la decadenza.

La voltura comunque non può essere concessa se non ri-
 corrono presupposti di fatto atti a giustificarla.

(trasferimento del diritto alla disponibilità del ter-
 reno).

Non risulta dalla certificazione in atti in quale da-
 ta ed in base a quale provvedimento la licenza sia.

stata volturata a favore del Dal Pino Settimo, ed in base a quali elementi di fatto e di diritto sia stata concessa la voltura.

E' provato però che nessun trasferimento del bene a favore del Dal Pino Settimo si è verificato, anzi è lo stesso Settimo che, unitamente a quattro fratelli, ha assegnato il bene a Dal Pino Bruna (Stato trascrizioni prodotto).

La originaria licenza era illegittima ed è scaduta ed il trasferimento di essa non è comunque idoneo a sanare la situazione se concesso dopo il termine di validità. Se effettuato nei termini (ammesso e non concesso che possa equivalere ad un rinnovo) è viziato da eccesso di potere per errore sulla sussistenza dei presupposti idonei alla volturazione o per travisamento di essi o addirittura per sviamento di potere se la voltura è stata, come sembra, un espediente per dissimulare e sanare la già verificatasi decadenza.

2°) Motivo: Eccesso di potere per perplessità ed inde-
terminatezza o comunque insufficienza di
motivazione.

Ed alternativamente: a) violazione dell'art. 10 L.U. modificato dall'art. 3 L. 6.8.67 n. 765 nonché della L. 3.11.65 n. 1902 e successive modifiche.





e 23)

b)- Violazione della L. U. (art. 7) del P.R.G. di

Sarrara nel testo adottato con delibere n. 38 del

4/7/66 e n. 174 del 14/6/68, eccesso di potere per errore o travisamento.

La certificazione 9/3/71 si limita ad enunciare le

previsioni di zona relative al terreno interessato

dalla costruzione, sia in base al P.R.G. del 1941

sia in base a quello adottato successivamente, ma

non chiarisce "in base a quale piano regolatore tale

progetto sia stato approvato e se esso ne è conforme".

Di qui la perplessità ed indeterminatezza o quanto

meno insufficienza di motivazione nel rilascio della

licenza, solo in parte chiarita nella lettera 25/3.

A voler superare tale vizio di base, non può il prov-

vedimento sfuggire alla seguente alternativa:

a) Se è stato ritenuto non ancora applicabile il

P.R.G. 1966 (come sembra potersi ritenere dal fatto

che si è indicato come "vigente" quello del 1941) è

stato violato l'art. 10 della L. U. che nella modifi-

ca apportata dalla legge ponte rende obbligatorie le

misure di salvaguardia di cui alla L. 3.11.52 n. 1902

e successive modifiche.

Se non avesse voluto applicare direttamente il nuovo

P.R.G. adottato, il Sindaco avrebbe potuto unicamente

avvalersi delle misure di salvaguardia e sospendere

ogni determinazione sulla licenza in attesa del per-

fezionamento del nuovo P.R.G. adottato.

Non poteva però, dopo l'adozione del nuovo P.R.G. applicare il vecchio in contrasto con le previsioni di quello.

b)- Se si è provveduto in base al nuovo P.R.G. (come sembra doversi ritenere in base alla successiva lettera) questo è stato violato e malamente applicato.

Infatti, risulta dalla certificazione 9/3/71 che a sensi del nuovo P.R.G. il terreno "connesso al fabbricato" "viene ad essere interessato in parte dalla zona edilizia E/1 e da verde pubblico".

Dalla prodotta planimetria risulta che in realtà la parte compresa nella zona edilizia E/1 è minima rispetto alla parte compresa nella zona verde, sulla quale sorge addirittura una porzione dell'edificio.

Le fondazioni dell'edificio occupano una superficie di mq. 330 circa e l'altezza prevista è di due piani mentre la porzione di terreno ubicato in zona E/1 è di mq. 960 circa (contro circa 3500 mq. ubicati in zona verde).

Poiché il P.R.G. adottato prevede nella zona E/1 un rapporto di copertura 1/12 (art. 11 bis norme di attuazione P.R.G. 1966 modificato dalla delibera 1968) la costruzione autorizzata con la licenza è

circa il quadruplo di quanto consentito in base allo
art. 11 bis, delle norme di attuazione.

~~La violazione permane anche se, come sembra, il Sin-~~
~~daco abbia ritenuto lecito computare come asservita~~
~~alla costruzione anche la porzione di terreno ubica-~~
~~ta in zona verde.~~

A prescindere dal fatto che l'edificio sorge anche
su piccola parte di tale porzione (il che costituisce
gravissima violazione delle norme di legge e P.R.G.)
la violazione di tali norme è evidente.

L'indice di fabbricabilità può essere valutato sol-
tanto nell'ambito del terreno appartenente alla zona
ritenuta edificabile ed assoggettata interamente alla
tipologia di zona.

"Asservire" ad una costruzione ubicata in zona edifi-
cabile un terreno che è già per legge asservito per-
ché ubicato in zona destinata a verde è scopertamen-
te illegittimo e contro la prescrizione dell'art. 7
della L. U. dove la divisione in zone ed "i caratteri
e vincoli di zona da osservare nell'edificazione"

"sono disciplinati separatamente dalle "aree destina-
te a formare spazi di uso pubblico".

Vi è contrasto anche con l'art. 1 delle norme di at-
tuazione del P.R.G. che dispone: "Ogni zona com-

porta la costruzione degli specifici tipi edilizi

propri a dette zone come di seguito riportate".

Dal tenore della lettera 25/3/71 sembra che il sindaco non si sia avveduto che la minima parte del terreno Dal Pino ubicato in zona E/1 non è sufficiente per consentire la costruzione e che il grosso del terreno trovasi in zona verde.

Si ha quindi eccesso di potere per errore o travisamento di fatti.

La costruzione non potrebbe essere legittima se nel cosiddetto "perimetro di comparto" (linea verde-tratto-punto) "fosse ritenuto compreso anche terreno sito in zona verde".

Perverrà se la norma intendesse affermare il principio che il terreno in zona verde può servire ai fini del rapporto di copertura, essa sarebbe illegittima per contrasto con le norme di legge e dello stesso P.R.G. citate.

Sarebbe anche violato l'art. 23 della L.R. che delimita i casi nei quali può farsi luogo a comparti in senso tecnico e quali siano le funzioni di questi, dalle quali evidentemente esula il caso in oggetto. Si tratterebbe di una vera e propria trasposizione di zona.

Il fatto che trattasi di provvedimento in itinere ci





dispensa dalla impugnazione del P.R.G. che comunque, occorrendo, viene effettuata.

Ma in realtà sembra trasparente che la possibilità di computare l'area compresa nel comparto può essere intesa come limitata alla ipotesi in cui il limite di comparto comprenda zone omogenee.

Saranno presentati insieme all'originale ricorso:

1)- Copie dei provvedimenti impugnati o verbale in terpellanza

2)- Copia domanda 24/2/71

3)- Certificazione 7/3/71

4)- Nota in data 25/3/1971

5)- Norme attuazione P.R.G.

6)- N. 2 fotografie

7)- Planimetria località

8)- Stato delle trascrizioni relativo a Dal Pino Settimo.

Bolletta n. 310 del seguente tenore: "L'avv. Prospe-

ro De Ferrari ha pagato Lit. 5.010 per Ricorso al

Consiglio di Stato Maria Giuseppe c/ Comune di Car-

rara avverso licenza di costruzione a Dal Pino.

Per lo Stato Lit. 5.000 alla Spezia, li 30/3/71

Il Procuratore: F.to Illeggibile.

Bolletta n. 311 per sospensiva.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi sopra dedotti giustificano l'accoglimento

del ricorso ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Ma frattanto si impone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso, sia per la fondatezza nel merito del ricorso, sia perché la esecuzione del provvedimento provocherebbe una situazione di fatto di conseguenze gravemente ed irreparabilmente dannose a carico degli esponenti i quali vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la visuale panoramica della quale godono, senza neppure avere certezza che, annullata in giudizio la licenza, il Sindaco disponga la sanzione della demolizione, che comunque non potrebbe avvenire se non dopo annose e dispendiose controversie. La successiva demolizione, d'altronde, sarebbe gravemente onerosa e pregiudizievole per lo stesso costruttore se dovesse essere disposta a costruzione ultimata mentre attualmente questa è appena in fase iniziale e nessun sostanziale pregiudizio deriverebbe al costruttore dalla sospensiva.

Il difensore dei ricorrenti chiede di essere sentito in Camera di Consiglio per illustrare i motivi a sostegno della domanda.

CONCLUSIONI

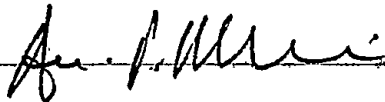
Per i suesposti motivi e per gli altri che si fa riserva di dedurre sulla base della documentazione che

sarà avversariamente prodotta; si chiede che l'Ecc.mo

Consiglio di Stato in S.G. voglia;

Preliminarmente sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, quindi ordinare alla resistente Amministrazione di produrre tutti gli atti del procedimento, ed infine accogliere il presente ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato e conseguentemente annullandolo, con le conseguenze di legge ed in particolare con la condanna del resistente nelle spese di giudizio.

Il presente ricorso e pedissequa domanda sono sottoscritti dall'avv. Prospero De Ferrari in forza della delega a margine del ricorso.



NOTIFICAZIONE: L'anno 1971 ed alli

in La Spezia come in atti richiesto da MARIA GIUSEPPE e PEDRETTI EMIDIO io sottoscritto Uff. Giud. dello Ufficio Unico di Notificazione presso il Tribunale di La Spezia ho notificato copia separata di quanto sopra al SINDACO COMUNE DI CARRARA in persona del Sindaco pro-tempore nella sede comunale ivi a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 C.P.C.

15 APR 1971

PATANÈ FRANCESCO
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE LA SPEZIA

quanto al signor DAL PINO DR. SETTIMO nella sua re-

sidenza in Marina di Carrara -Via Parma, 15- Ter

- ivi a



Avv. PROSPERO DE FERRARI
PROCURATORE
LA SPEZIA - Via Minzoni, 5
Telef. 30118

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N. 173/71 REG. ORD.

(Sezione quinta)

N. 1785/71 Reg. Ric.

composta dai signori: Lugo Andrea, Presidente, Bartolotta Francesco, Cafelli Antonio, Scarcella Sebastiano, Nutta Ugo, consiglieri; Calabrò Corrado, Salvatore Paolo, 1° referendari; ha pronunciato la presente

COPIA

per il Comune

ORDINANZA

COMUNE DI CARRARA 103
30-APR-1971 C
Prot. N° 12160

nella Camera di Consiglio del 27 aprile 1971; Visti l'art. 2 del D.L. 5 maggio 1948 n. 642 e l'art. 10 della legge 21 dicembre 1950, n. 2018; Visto il ricorso proposto dai signori: Pedretti Emilio e Maria Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. De Ferrari Prospero; contro



il comune di Carrara, non costituitosi in giudizio; e nei confronti

Cron. N. 4549

del sig. Dal Pino Settimo, non costituitosi nel giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della licenza di costruzione relativa ad un fabbricato ad uso abitazione in Carrara via Fossa Maestra rilasciata il 27-2-1969 col n. 28 ai fratelli Dal Pino (ed eventuali suoi successivi rinnovi) e come appresso volturata nonché avverso il provvedimento (di data non precisata nella dichiarazione rilasciata dal comune il 9-3-1971) che volturava a Dal Pino Settimo la licenza di costruzione predetta.

Dir. n. 1	L.
> 2. 3. 4.	>
> 5. 6. 7.	>
> 8. 9. 10.	>
> 11. 12. 13.	>
> 14. 15. 16.	>
> 17. 18. 19.	>
> 20. 21. 22.	>
> 23. 24. 25.	>
> 26. 27. 28.	>
> 29. 30. 31.	>
> 32. 33. 34.	>
> 35. 36. 37.	>
> 38. 39. 40.	>
> 41. 42. 43.	>
> 44. 45. 46.	>
> 47. 48. 49.	>
> 50. 51. 52.	>
> 53. 54. 55.	>
> 56. 57. 58.	>
> 59. 60. 61.	>
> 62. 63. 64.	>
> 65. 66. 67.	>
> 68. 69. 70.	>
> 71. 72. 73.	>
> 74. 75. 76.	>
> 77. 78. 79.	>
> 80. 81. 82.	>
> 83. 84. 85.	>
> 86. 87. 88.	>
> 89. 90. 91.	>
> 92. 93. 94.	>
> 95. 96. 97.	>
> 98. 99. 100.	>
> 101. 102. 103.	>
> 104. 105. 106.	>
> 107. 108. 109.	>
> 110. 111. 112.	>
> 113. 114. 115.	>
> 116. 117. 118.	>
> 119. 120. 121.	>
> 122. 123. 124.	>
> 125. 126. 127.	>
> 128. 129. 130.	>
> 131. 132. 133.	>
> 134. 135. 136.	>
> 137. 138. 139.	>
> 140. 141. 142.	>
> 143. 144. 145.	>
> 146. 147. 148.	>
> 149. 150. 151.	>
> 152. 153. 154.	>
> 155. 156. 157.	>
> 158. 159. 160.	>
> 161. 162. 163.	>
> 164. 165. 166.	>
> 167. 168. 169.	>
> 170. 171. 172.	>
> 173. 174. 175.	>
> 176. 177. 178.	>
> 179. 180. 181.	>
> 182. 183. 184.	>
> 185. 186. 187.	>
> 188. 189. 190.	>
> 191. 192. 193.	>
> 194. 195. 196.	>
> 197. 198. 199.	>
> 200. 201. 202.	>
> 203. 204. 205.	>
> 206. 207. 208.	>
> 209. 210. 211.	>
> 212. 213. 214.	>
> 215. 216. 217.	>
> 218. 219. 220.	>
> 221. 222. 223.	>
> 224. 225. 226.	>
> 227. 228. 229.	>
> 230. 231. 232.	>
> 233. 234. 235.	>
> 236. 237. 238.	>
> 239. 240. 241.	>
> 242. 243. 244.	>
> 245. 246. 247.	>
> 248. 249. 250.	>
> 251. 252. 253.	>
> 254. 255. 256.	>
> 257. 258. 259.	>
> 260. 261. 262.	>
> 263. 264. 265.	>
> 266. 267. 268.	>
> 269. 270. 271.	>
> 272. 273. 274.	>
> 275. 276. 277.	>
> 278. 279. 280.	>
> 281. 282. 283.	>
> 284. 285. 286.	>
> 287. 288. 289.	>
> 290. 291. 292.	>
> 293. 294. 295.	>
> 296. 297. 298.	>
> 299. 300. 301.	>
> 302. 303. 304.	>
> 305. 306. 307.	>
> 308. 309. 310.	>
> 311. 312. 313.	>
> 314. 315. 316.	>
> 317. 318. 319.	>
> 320. 321. 322.	>
> 323. 324. 325.	>
> 326. 327. 328.	>
> 329. 330. 331.	>
> 332. 333. 334.	>
> 335. 336. 337.	>
> 338. 339. 340.	>
> 341. 342. 343.	>
> 344. 345. 346.	>
> 347. 348. 349.	>
> 350. 351. 352.	>
> 353. 354. 355.	>
> 356. 357. 358.	>
> 359. 360. 361.	>
> 362. 363. 364.	>
> 365. 366. 367.	>
> 368. 369. 370.	>
> 371. 372. 373.	>
> 374. 375. 376.	>
> 377. 378. 379.	>
> 380. 381. 382.	>
> 383. 384. 385.	>
> 386. 387. 388.	>
> 389. 390. 391.	>
> 392. 393. 394.	>
> 395. 396. 397.	>
> 398. 399. 400.	>
> 401. 402. 403.	>
> 404. 405. 406.	>
> 407. 408. 409.	>
> 410. 411. 412.	>
> 413. 414. 415.	>
> 416. 417. 418.	>
> 419. 420. 421.	>
> 422. 423. 424.	>
> 425. 426. 427.	>
> 428. 429. 430.	>
> 431. 432. 433.	>
> 434. 435. 436.	>
> 437. 438. 439.	>
> 440. 441. 442.	>
> 443. 444. 445.	>
> 446. 447. 448.	>
> 449. 450. 451.	>
> 452. 453. 454.	>
> 455. 456. 457.	>
> 458. 459. 460.	>
> 461. 462. 463.	>
> 464. 465. 466.	>
> 467. 468. 469.	>
> 470. 471. 472.	>
> 473. 474. 475.	>
> 476. 477. 478.	>
> 479. 480. 481.	>
> 482. 483. 484.	>
> 485. 486. 487.	>
> 488. 489. 490.	>
> 491. 492. 493.	>
> 494. 495. 496.	>
> 497. 498. 499.	>
> 500. 501. 502.	>
> 503. 504. 505.	>
> 506. 507. 508.	>
> 509. 510. 511.	>
> 512. 513. 514.	>
> 515. 516. 517.	>
> 518. 519. 520.	>
> 521. 522. 523.	>
> 524. 525. 526.	>
> 527. 528. 529.	>
> 530. 531. 532.	>
> 533. 534. 535.	>
> 536. 537. 538.	>
> 539. 540. 541.	>
> 542. 543. 544.	>
> 545. 546. 547.	>
> 548. 549. 550.	>
> 551. 552. 553.	>
> 554. 555. 556.	>
> 557. 558. 559.	>
> 560. 561. 562.	>
> 563. 564. 565.	>
> 566. 567. 568.	>
> 569. 570. 571.	>
> 572. 573. 574.	>
> 575. 576. 577.	>
> 578. 579. 580.	>
> 581. 582. 583.	>
> 584. 585. 586.	>
> 587. 588. 589.	>
> 590. 591. 592.	>
> 593. 594. 595.	>
> 596. 597. 598.	>
> 599. 600. 601.	>
> 602. 603. 604.	>
> 605. 606. 607.	>
> 608. 609. 610.	>
> 611. 612. 613.	>
> 614. 615. 616.	>
> 617. 618. 619.	>
> 620. 621. 622.	>
> 623. 624. 625.	>
> 626. 627. 628.	>
> 629. 630. 631.	>
> 632. 633. 634.	>
> 635. 636. 637.	>
> 638. 639. 640.	>
> 641. 642. 643.	>
> 644. 645. 646.	>
> 647. 648. 649.	>
> 650. 651. 652.	>
> 653. 654. 655.	>
> 656. 657. 658.	>
> 659. 660. 661.	>
> 662. 663. 664.	>
> 665. 666. 667.	>
> 668. 669. 670.	>
> 671. 672. 673.	>
> 674. 675. 676.	>
> 677. 678. 679.	>
> 680. 681. 682.	>
> 683. 684. 685.	>
> 686. 687. 688.	>
> 689. 690. 691.	>
> 692. 693. 694.	>
> 695. 696. 697.	>
> 698. 699. 700.	>
> 701. 702. 703.	>
> 704. 705. 706.	>
> 707. 708. 709.	>
> 710. 711. 712.	>
> 713. 714. 715.	>
> 716. 717. 718.	>
> 719. 720. 721.	>
> 722. 723. 724.	>
> 725. 726. 727.	>
> 728. 729. 730.	>
> 731. 732. 733.	>
> 734. 735. 736.	>
> 737. 738. 739.	>
> 740. 741. 742.	>
> 743. 744. 745.	>
> 746. 747. 748.	>
> 749. 750. 751.	>
> 752. 753. 754.	>
> 755. 756. 757.	>
> 758. 759. 760.	>
> 761. 762. 763.	>
> 764. 765. 766.	>
> 767. 768. 769.	>
> 770. 771. 772.	>
> 773. 774. 775.	>
> 776. 777. 778.	>
> 779. 780. 781.	>
> 782. 783. 784.	>
> 785. 786. 787.	>
> 788. 789. 790.	>
> 791. 792. 793.	>
> 794. 795. 796.	>
> 797. 798. 799.	>
> 800. 801. 802.	>
> 803. 804. 805.	>
> 806. 807. 808.	>
> 809. 810. 811.	>
> 812. 813. 814.	>
> 815. 816. 817.	>
> 818. 819. 820.	>
> 821. 822. 823.	>
> 824. 825. 826.	>
> 827. 828. 829.	>
> 830. 831. 832.	>
> 833. 834. 835.	>
> 836. 837. 838.	>
> 839. 840. 841.	>
> 842. 843. 844.	>
> 845. 846. 847.	>
> 848. 849. 850.	>
> 851. 852. 853.	>
> 854. 855. 856.	>
> 857. 858. 859.	>
> 860. 861. 862.	>
> 863. 864. 865.	>
> 866. 867. 868.	>
> 869. 870. 871.	>
> 872. 873. 874.	>
> 875. 876. 877.	>
> 878. 879. 880.	>
> 881. 882. 883.	>
> 884. 885. 886.	>
> 887. 888. 889.	>
> 890. 891. 892.	>
> 893. 894. 895.	>
> 896. 897. 898.	>
> 899. 900. 901.	>
> 902. 903. 904.	>
> 905. 906. 907.	>
> 908. 909. 910.	>
> 911. 912. 913.	>
> 914. 915. 916.	>
> 917. 918. 919.	>
> 920. 921. 922.	>
> 923. 924. 925.	>
> 926. 927. 928.	>
> 929. 930. 931.	>
> 932. 933. 934.	>
> 935. 936. 937.	>
> 938. 939. 940.	>
> 941. 942. 943.	>
> 944. 945. 946.	>
> 947. 948. 949.	>
> 950. 951. 952.	>
> 953. 954. 955.	>
> 956. 957. 958.	>
> 959. 960. 961.	>
> 962. 963. 964.	>
> 965. 966. 967.	>
> 968. 969. 970.	>
> 971. 972. 973.	>
> 974. 975. 976.	>
> 977. 978. 979.	>
> 980. 981. 982.	>
> 983. 984. 985.	>
> 986. 987. 988.	>
> 989. 990. 991.	>
> 992. 993. 994.	>
> 995. 996. 997.	>
> 998. 999. 1000.	>

L'ufficiale

Visti gli atti ~~tuttixxxxxxxxxx~~ e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione di provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Udito il relatore, cons. Carelli e uditi, altresì, per le parti ricorrenti l'avv. De Ferrari Prospero.

Ritenuto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 39 del T.U. vigente delle leggi sul Consiglio di Stato;

P.Q.M.

E' accolta la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 aprile 1971

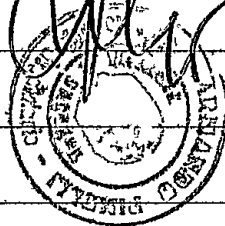
In originale firmato: Andrea Iugo, Francesco Bartolotta, Antonio Carelli, Sebastiano Scarcella, Ugo Niutta, Corrado Calabrò, Paolo Salvatore, Giorgio Palumbi-segretario.

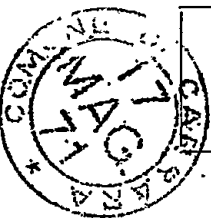
E' copia conforme che si rilascia a' sensi di legge a richiesta dell'avv. P. De Ferrari.

Roma, 27 aprile 1971



L'anno 1971 ed alli 28 aprile in Carrara richiesto
da Maria Giuseppe e Pedretti Emilio come in atti io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di
Carrara ho notificato copia separata di quanto sopra
al Comune di Carrara in persona del Sindaco pro tempo
re nella sede comunale ivi all'impiegato
dipendente *Giuseppe Zucchi*, addetto
alla segreteria, *Carrara 28-4-1971*
ed al Sig. Dal Pino dott. Settimo nella sua residenza
in Marina di Carrara via Parma 15 ter per ivi a





TERMINI
ATTI e DOCUMENTI: *Trenta giorni*
MEMORIE: *Dieci giorni*

R.f. N. 1785/71

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONI GIURISDIZIONALI

SEGRETERIA *N* SEZIONE

OGGETTO

A norma dell'art. 54 del regolamento di
procedura di questo Consiglio di Stato, si

Avviso d'udienza per ricorso

comunica che il Presidente ha fissato l'u-
dienza del giorno *27 APR. 1971*

alle ore *9* per la discussione
del ricorso in margine indicato.

22 APR. 1971

Roma, 19.....

(Il Direttore di Segreteria)

*Maria Giuseppe e
altro*

*OM Carrara
Sal Pino Lettino*

Lucina edilegia

A Comune di Carrara

- Massa Carrara -

~~ROMA~~

La Spezia, 28/4/1971



Egr. Signor

SINDACO del e.p.c. Egr. Sig. Dr.
COMUNE DI CARRARA Cat. SETTIMO DAL PINO
CARRARA -3-MAG-1971 MARINA DI CARRARA
Prot. N° 12342 C

Questa mattina é stata notificato il provvedi-
mento della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che
accoglieva la domanda di sospensione della licenza edili-
zia n. 28 del 1969 rilasciata al Dr. Dal Pino per la co-
struzione di un fabbricato in Località Fossa Maestra.

Mi comunicano i miei Clienti che i lavori stan-
no proseguendo e che gli addetti ai lavori, interpellati,
hanno dichiarato di aver avuto istruzioni di proseguire
anche nei prossimi giorni.

Invito il sig. Sindaco a voler dare immediata
disposizione per la sospensione dei lavori ed al dr. Dal
Pino ad attenersi all'ordine dell'Autorità. Se i lavori
dovessero proseguire nella giornata di domani dovrei prov-
vedere, con vivo rincrescimento, a denunciare il fatto
alla Procura della Repubblica.

Distinti saluti.

(avv. Prospero De Ferrari)

1216011

C.E.L.I.

COSTRUZIONI EDILI LUNENSE IMPRESA

di L. Musetti

ORTONOVO (SP) VIA AURELIA, 185 bis - Tel. 66.732

Raccomandata R.R.

*uff. accertare chi realmente
esegua i lavori e far
dare l'imprimatur*
Ortonovo Li, 30 Aprile 1971 *7/5/71*

- 7 MAG 1971
[Signature]



COMUNE DI CARRARA	
- 4 MAG 1971	1103
Prot. N° 12475	C Clas.

Ill.mo Signor
Sindaco
Comune di Carrara

OGGETTO: Ordinanza di sospensione lavori di cui alla
licenza n. 28 del 27.2.1969- notifica del
30 Aprile 1971.

In riferimento all'ordinanza di sospensione
dei lavori di cui all'oggetto, notificata il 30 Apr
le 1971, si informa la S/V, a tutti gli effetti, che
codesta Impresa NON è assuntrice dei lavori oggetto
dell'ordinanza richiamata e, pertanto, è da ritenersi
estranea alle opere di costruzione di cui trattasi.

Distinti saluti

[Signature]

R. Musetti

*uff. Urbanistica
Controllare e riferire.
6.5.71 [Signature]*

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 870	
Data 7 MAG. 1971	

Alce

Ordinanza di sospensione dei lavori di cui alla licenza di costruzione n°28 del 27/2/1969 - notifica del 30/4/1971.

N.P. 909

13 Maggio 1971

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le C.E.L.I.

Costruzioni Edili Lunense
Impresa di Luciano Musetti
Via Aurelia n°185/bis

ORTONOVO (SP)

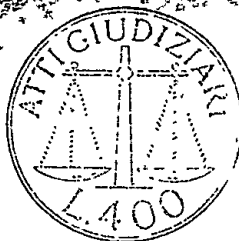
In riferimento alla V/S nota R.R. del 30/4/1971 relativamente all'argomento emarginato in oggetto si fa presente che dagli atti giacenti presso gli uffici di questo Comune cotesta ditta risulta assuntrice dei lavori di cui trattasi.

Si allega a dimostrazione di quanto esposto copia fotostatica dell'attestato di allineamento e quote.

Si prega pertanto di fornire notizie in merito alle generalità di eventuali subappaltatori od omonomie.

IL SINDACO

VR/Gc.



Avv. PROSPERO DE FERRARI
 PROCURATORE
 LA SPEZIA - Via Minzoni, 5
 Telef. 30118

~~CONSIGLIO DI STATO IN SEDUTA GIURISDIZIONALE~~

N.173/71 REG.ORD.

(Sentone quinta)

N.1785/71 Reg.Ric.

~~composta dai signori: Lugo Andrea, Presidente, Bartolotta Francesco, Cafelli Antonio, Scarcella Sebastiano, Riutta Ugo, consiglieri; Calabrò Corrado, Salvatore Paolo, 1° referendari; ha pronunciato la presente~~

C O P I A

yes it looks

~~GRU MANA~~

~~nella Camera di Consiglio del 27 aprile 1971; Visti~~

CHENE D. CARRARA 103
30-APR-1971 C
Prot. N° 2150

1° art. 2 del D.L. 5 maggio 1948 n. 642 e 1° art. 10 della

~~legge 21 dicembre 1960, n. 2018; Visto il ricorso pro-~~

~~posto dai signori Pedrotti Emilio e Maria Giuseppe,~~
~~rappresentati e difesi dall'avv. De Ferrari Prospero;~~

— 222 —

il comune di Ferrara, non costituitosi in giudizio;"

e nei confronti

~~del sig. Dal Pino Sattimo, non costituitosi nel giudi-~~

zio, per l'annullamento, previa soppressione dell'ene-

Cron. N. 4519

cauzione della licenza di costruzione relativa ad un

~~fabbricate ad uso abitazione in Carrara via Fosca~~

Naestra villosata 11 27-2-1969 col n.28 ai 'fratell-

La Dal Pino (ed eventuali suoi successori rinnovi)

~~o come appresso voluta nonchè averne il provvedi-~~

nento (di data non precisata nella dichiarazione ri-

Iscolate dal comune il 9-3-1971) che volturnava a Dal

Fino Settimo la licenza di costruzione predefinita.

1106

Visti gli atti ~~autenticamente~~ e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione di provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Udito il relatore, cons. Carelli e uditi, altresì, per le parti ricorrenti l'avv. De Ferrari Prospero.

Ritenute che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 39 del T.U. vigente delle leggi sul Consiglio di Stato;

P.Q.M.

E' accolta la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 aprile 1971

In originale firmato: Andrea Lugo, Francesco Bartolotta, Antonio Carelli, Sebastiano Scarcella, Ugo Niutta, Corrado Calabrò, Paolo Salvatore, Giorgio Palumbi-segretario.

E' copia conforme che si rilascia a' sensi di legge a richiesta dell'avv. P. De Ferrari.

Roma, 27 aprile 1971



CAPO DELLA SEGRETARIA

L'anno 1974 ed all'1-28 aprile in Carrara richiesto
da Maria Giuseppe e Pedretti Emilio come in atti io

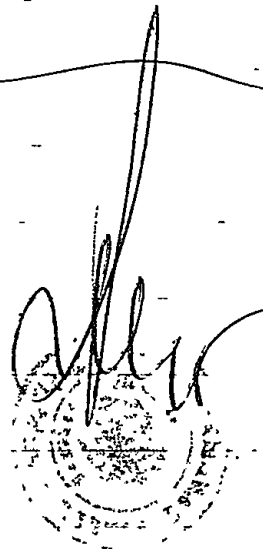
sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di
Carrara ho notificato copia separata di quanto sopra

al Comune di Carrara in persona del Sindaco pro tempo
re nella sede comunale ivi all'impiegato

dipendente G. M. L. Emilio, addetto
alla segreteria - Carrara 1-28-4-1974

ed al sig. Dal Pino dott. Settimo nella sua residenza

in Marina di Carrara via Parma 15 per poi ivi a



Int. 6 Int. 1
14 MAG. 1971



COMUNE DI CARRARA
12-MAG-1971
Prot. N° 18278



COPIA

~~CONCORSO DI ATTO IN sede giurisdizionale~~

~~Sezione quinta~~

~~AGGIORNAMENTO Interessi del Dott. Cattino Del Pino *~~

~~in Carrara - Pappato e difesa degli Atti Capit~~

~~D'Amelio e Alfredo Lucifero nelle studio del primo~~

~~in Carrara - Pappato e difesa degli Atti Capit~~

~~denunciato giurato mandato in calce al ricorso~~

~~* controinteressato *~~

~~Comune di Carrara - in persona del Sindaco pro-tempore~~

~~pro-tempore~~

~~contro~~

~~Dott. Giuseppe e Fedele Ballo, rappresentanti *~~

~~del Comune di Carrara~~

~~* Ricorrenti *~~

~~Avverso~~

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO GIURISTICO

Protocollo N° 906

Data 14 MAG. 1971

~~L'ordinanza collegiale emessa in Camera di Consiglio~~

~~del 17/5/1971 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale~~

~~giurisdizionale - controinteressato - notificata al controinteressato~~

~~il 12/5/1971.~~

~~Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza sopra indicata,~~

~~ha accolto la domanda incidentale proposta dal ri-~~

~~corrente per la compensazione della somma di lire~~

~~di lire milioni di un fabbricato in costruzione.~~

Arch. PARRIAM

13.5.71 PARRIAM

Lucchetti nella

pr

28 11/71 9011

I documenti depositati unitamente al controricorso, ai quali ci richiamiamo, forniscono prova evidente che il Consiglio di Stato, in Camera di Consiglio, è stato tratto in errore dalla deficiente documentazione prodotta dai ricorrenti.

Evidentemente questi non si sono curati di esaminare gli atti pubblici e quindi ignoravano che sia il terreno di cui trattasi sia il progetto con relativa licenza di costruzione vennero alienati per atto notaro Lucentini di Carrara il 1 marzo 1971. In data quindi antecedente alla proposizione del ricorso al Consiglio di Stato notificato al controinteressato a mezzo servizio postale 8/4/71.

Settimo dal Pino manca di legittimazione per stare in giudizio, non avendone, tra l'altro alcun interesse.

Per lo stesso motivo l'ordinanza di cui si chiede la revoca è stata emessa senza che venisse salvaguardata l'esigenza del contraddittorio, e pertanto proveniente da un atto inammissibile.

Era inoltre pregiudizievole all'emissione dell'ordinanza la dichiarazione pattizia dei ricorrenti di cui atto notaro Zuccarino 24/12/66 "di rinunciare per se ed avanti causa a qualsiasi azione ed eccezione per quanto riguarda destinazione ed altezza di costruzione su tutta la residua proprietà (quella

~~A. Uff. Giud. Maria~~
TRIBUNALE DI PISA

TELEGRAMMI
N. di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

NOTA E DEVOLTA AL FATTORINO PER IL RECAPITO

COMANDO VIGILI UREANI

Mod. 30 - Ediz. 1970
cod. 092200

MODULARIO
Telegr. - 61

INDICAZIONE
D'URGENZA Ricevuto il

COMUNE DI CARRARA = *WUP*

11-5-1971
CARRARA
d'Urgenza

Qualifica *11/05 18.34 +5071*

Giorno e mese | Ora e minuti

TELEGRAMMI
P. S. - S. (c. 50.000.000)

28721 SP PXU2 === 116 CARRARA LASPEZIA 16500 34 11 750

VISTA INUTILITA' NOTIFICA ET SOLLECITI PREDISONGO DENUNZIA PER
INOSSERVANZA ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO CHE SOSPENDEVA LICENZA
DALPINO SETTIMO VIA FOSSA MAESTRA STOP LAVORI PROSEGUONO IMPUNEMENTE

= AVV DE FERRARI =

*In data 12.5.71
Anno non vennero
eseguiti lavori di
cimentazione*

*Dati ord. Variazioni Prevedibili
per competenza*

nella f. r. s. c. n. 13/5/71

7GR.

MOD. 30 - Ediz. 1970
cod. 092208

MODULARIO
elegg. - 61

I.
Non civile in

a alcuna responsabi-
del servizio telegrafico.

SEGNALAZIONE
D'URGENZA

Ricevuto il 19..... ore.....
Ricevuto

Pel circuito N.

Lo ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio
del Europa Centrale.
Per telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero
dopo il segno del luogo di origine rappresenta quello del telegramma;
il secondo quello delle parole; gli altri la data e l'ora e i minuti della
presentazione.



Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE
					Giorno e mese Ore e minuti

28721 SP PXU2 117 CARRARA LASPEZIA 16400

1-70 - Roma, I. P. S. - S. (c. 50.000.000)

= VISTA INUTILITA' NOTIFICA ET SOLLECITI PREDISONGO DENUNZIA

PER INOSSERVANZA ORDINANEA CONSIGLIO DI STATO CHE SOSPENDEVA LICENZA

DALPINO SETTIMO VIA FOSSA MAESTRA STOP LAVORI PROSEGUONO IMPUNEMENTE

= AVV DE FERRARI

*Vigile Nelli vroe
Sofralvog e telefonone*

#12/5/71

C. E. L. I.

COSTRUZIONI EDILI LUNENSE IMPRESA

di L. Musetti

ORTONOVO (SP) VIA AURELIA, 185 bis - Tel. 66.732

anch. Varianti, qui ricerca di tutelare i suoi interessi per interventi ai vigili urbani
RACCOMANDATA R.R.

25 MAG. 1971

Ortonovo Li, 17 Maggio 1971

Chiamata
Ill.mo Signor
Sindaco
Comune di CARRARA

COMUNE DI CARRARA	
18-MAG-1971	103
Prot. N° 12475	Protocollo N. 955
	Data 27 MAG. 1971

E.p.c. Dal Pino-Settimo
Via Garibaldi n. 3
MARINA DI CARRARA

e.p.c. Dott. Luigi Granai Architetto
Viale XX Settembre, 215
AVENZA-CARRARA

OGGETTO: Ordinanza di sospensione lavori di cui alla licenza di costruzione n. 28 del 27/2/1969-notificata 30.4.1971.

A riscontro Vs. R.R.R. del 13/5/1971 prot. n.12475/909 confermiamo, quanto precisato nella ns. del 30.4.1971, che codesta ditta non è assuntrice dei lavori in oggetto e, pertanto, è da ritenersi estranea alle opere di costruzione di cui trattasi; anche per quanto riguarda eventuali subappalti.

La presenza di codesta Impresa al sopralluogo dell'Ufficio Urbanistica di questo comune per definire gli allineamenti per l'ottenimento del nulla osta all'inizio dei lavori fu l'unico rapporto inerente, in quanto erano in corso trattative per l'assunzione dei detti lavori; assunzione che non ha avuto luogo a nessun effetto per mancato accordo fra le parti.

Per quanto riguarda le generalità dell'Impresa che ha in effetti assunto ed eseguito i lavori di che trattasi non conosciamo l'esatta ragione sociale. Il Committente e il Direttore dei Lavori, certamente, potranno fornirVi notizie precise in merito.

Distinti saluti

~~C.E.L.I. di L. Musetti~~

IMPRESA - TECNOEDILE

(GIOVANNONI MARIO)

19.6.1971

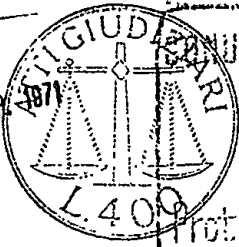
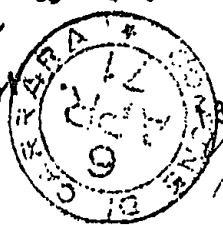
28.5.71

*Rigile Nelli
fare indagini nel
nominativo del vero costruttore*

27/5/71

vg. Nelli

*et. Variani
vecchi. la prima
15/4/71
aut. Variani*



Avv. PROSPERO DE FERRARI
PROCURATORE
LA SPEZIA - Via Minzoni, 5
Telef. 30118
- 8 APR 1971
Prot. N° 9922

23
01
COPIA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO DI:

MARIA GIUSEPPE e PEDETTI EMILIO residenti il primo
in La Spezia ed il secondo in Carrara difesi e rap-
presentati dall'avv. Prospero De Ferrari -Cassazio-
nista in La Spezia per delega in margine di presen-
te atto, elettivamente domiciliati in Roma presso
la Segreteria del Consiglio di Stato

contro

COMUNE DI CARRARA in persona del Sindaco pro-tempore
e nei confronti di
DAL PINO dr. SETTIMO residente in Carrara- controin-
teressato -

A V V E R S O:

La licenza di costruzione relativa ad un fabbricato
ad uso abitazione in Carrara Via Fossa Maestra rila-
sciata il 27/2/1969 col n. 28 al F.lli Dal Pino (ed
eventuali suoi successivi rinnovi-) e come appresso
volturata nonché avverso il provvedimento (di data
non precisata nella dichiarazione rilasciata dal Co-
mune il 9/3/1971) che volturava a DAL PINO SETTIMO
la licenza di costruzione predetta.

F A T T O

I ricorrenti sono proprietari in Carrara, località
"Fossa Maestra", di un edificio nel quale sono poste

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci ed a sottoscrivere il ricorso al
Consiglio di Stato esteso nel testo il proc. avv. Prospero De Ferrari ed eleggia-
mo domicilio in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato. La Spezia, li 30/3/1971

Per autenticare:

UFFICIO LA SPEZIA

Protocollo N. 555

la abitazione del Pedretti e quella estiva del Maria.

Il Dal Pino Settimo, pur non risultandone proprietario, ha da circa un mese iniziato a costruire in forza della licenza come sopra impugnata un edificio su terreno ubicato lato mare rispetto alla costruzione dei ricorrenti.

Come risulta dalle prodotte fotografie gli esponenti godevano dalla loro abitazione di ampia visione panoramica sul viale a mare, sulla spiaggia e sulla zona circostante.

Poiché la costruzione, in fase iniziale, ubicata a distanza di circa m. 13 dalla loro, condurrà necessariamente, se ultimata, a precludere loro la vista del mare, gli esponenti chiedevano in data 24/2/71 al Sindaco di Carrara di sapere "in base a quale piano regolatore tale progetto sia stato approvato e se esso ne è conforme".

Rispondeva il Sindaco con la certificazione 7/3/71 e successivamente con altra lettera in data 25/3/71 affermando sostanzialmente la legittimità della licenza, concessa originariamente ai F.lli Dal Pino "e successivamente volturata a Dal Pino Settimo".
Avverso i provvedimenti in epigrafe ricorrono gli esponenti per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1° MOTIVO): Violazione dell'art. 31 della L. U. modifi-
ficata dall'art. 10 della L. 6.8.67 n.
765. Eccesso di potere per difetto di mo-
tivazione errore o travisamento di fatto
o per sviamento di potere.

Nella dichiarazione rilasciata il 9/3/71 il Comune
dà atto che la costruzione é effettuata in forza di
licenza n. 28 "del 27/2/69 intestata alla Ditta F.lli
Dal Pino e poi volturata a Dal Pino Settimo".

L'art. 31 della L.U. modificata dispone chiaramente
che titolare della licenza deve essere una persona
determinata. A tale requisito non risponde la denomi-
nazione "F.lli Dal Pino".

Inoltre, alla data di inizio dei lavori (22/2/71) la
licenza 27/2/69 era scaduta da quasi un anno (art.
31 L.U. modificata).

La certificazione parla di voltura ma non di rinnovo.
La voltura della licenza non equivale anche a rinno-
vo di questa, talché non vale ad impedire la decadenza.
La voltura comunque non può essere concessa se non ri-
corrono presupposti di fatto atti a giustificarla
(trasferimento del diritto alla disponibilità del ter-
reno).

Non risulta dalla certificazione in atti in quale da-
ta ed in base a quale provvedimento la licenza sia

1° MOTIVO): Violazione dell'art. 31 della L. U. modifi-
ficata dall'art. 10 della L. 6.8.67 n.
765. Eccesso di potere per difetto di mo-
tivazione errore o travisamento di fatto
e per sviamento di potere.

Nella dichiarazione rilasciata il 9/3/71 il Comune
dà atto che la costruzione é effettuata in forza di
licenza n. 28 "del 27/2/69 intestata alla Ditta F.lli
Dal Pino e poi volturata a Dal Pino Settimo".

L'art. 31 della L.U. modificata dispone chiaramente
che titolare della licenza deve essere una persona
determinata. A tale requisito non risponde la denomi-
nazione "F.lli Dal Pino".

Inoltre, alla data di inizio dei lavori (22/2/71) la
licenza 27/2/69 era scaduta da quasi un anno (art.
31 L.U. modificata).

La certificazione parla di voltura ma non di rinnovo.
La voltura della licenza non equivale anche a rinno-
vo di questa, talché non vale ad impedire la decadenza.
La voltura comunque non può essere concessa se non ri-
corrono presupposti di fatto atti a giustificarla
(trasferimento del diritto alla disponibilità del ter-
reno).

Non risulta dalla certificazione in atti in quale da-
ta ed in base a quale provvedimento la licenza sia

stata volturata a favore del Dal Pino Settimo, ed in base a quali elementi di fatto e di diritto sia stata concessa la voltura.

E' provato però che nessun trasferimento del bene a favore del Dal Pino Settimo si è verificato, anzi è lo stesso Settimo che, unitamente a quattro fratelli, ha assegnato il bene a Dal Pino Bruna (Stato trascrizioni predotto).

La originaria licenza era illegittima ed è scaduta ed il trasferimento di essa non è comunque idoneo a sanare la situazione se concesso dopo il termine di validità. Se effettuato nei termini (ammesso e non concesso che possa equivalere ad un rinnovo) è viziato da eccesso di potere per errore sulla sussistenza dei presupposti idonei alla volturazione o per travisamento di essi o addirittura per sviamento di potere se la voltura è stata, come sembra, un espediente per dissimulare e sanare la già verificatasi decadenza.

2°) Motivo: Eccesso di potere per perplessità ed ineterminatezza o comunque insufficienza di motivazione.

Ed alternativamente: a) violazione dell'art. 10 L.V. modificato dall'art. 3 L. 6.8.67 n. 763 nonché della L. 9.11.52 n. 1902 e successive modifiche.



e 23)

b)- Violazione della L. U. (art. 7¹/e del P.R.G. di

Sarrara nel testo adottato con delibere n. 38 del

4/7/66 e n. 174 del 14/6/68, eccesso di potere per errore o travisamento.

La certificazione 9/3/71 si limita ad enunciare le

previsioni di zona relative al terreno interessato

dalla costruzione, sia in base al P.R.G. del 1941

sia in base a quello adottato successivamente, ma

non chiarisce "in base a quale piano regolatore tale

progetto sia stato approvato e se esso ne è conforme".

Di qui la perplessità ed indeterminatezza o quanto

meno insufficienza di motivazione nel rilascio della

licenza, solo in parte chiarita nella lettera 25/3.

A voler superare tale vizio di base, non può il prov-

vedimento sfuggire alla seguente alternativa:

a) Se è stato ritenuto non ancora applicabile il

P.R.G. 1966 (come sembra potersi ritenere dal fatto

che si è indicato come "vigente" quello del 1941) è

stato violato l'art. 10 della L. U. che nella modifi-

ca apportata dalla legge ponte rende obbligatorie le

misure di salvaguardia di cui alla L. 3.11.52 n. 1902

e successive modifiche.

Se non avesse voluto applicare direttamente il nuovo

P.R.G. adottato, il Sindaco avrebbe potuto unicamente

avvalersi delle misure di salvaguardia e sospendere

ogni determinazione sulla licenza in attesa del per-

fezionamento del nuovo P.R.G. adottato.

Non poteva però, dopo l'adozione del nuovo P.R.G. applicare il vecchio in contrasto con le previsioni di quello.

b)- Se si è provvedute in base al nuovo P.R.G. (come sembra doversi ritenere in base alla successiva lettera) questo è stato violato e malamente applicato.

Infatti, risulta dalla certificazione 9/3/71 che a sensi del nuovo P.R.G. il terreno "connesso al fabbricato" "viene ad essere interessato in parte dalla zona edilizia E/1 e da verde pubblico".

Dalla predetta planimetria risulta che in realtà la parte compresa nella zona edilizia E/1 è minima rispetto alla parte compresa nella zona verde, sulla quale sorge addirittura una porzione dell'edificio. Le fondazioni dell'edificio occupano una superficie di mq. 330 circa e l'altezza prevista è di due piani mentre la porzione di terreno ubicato in zona E/1 è di mq. 960 circa (contro circa 3500 mq. ubicati in zona verde).

Poiché il P.R.G. adottato prevede nella zona E/1 un rapporto di copertura 1/12 (art. 11 bis norme di attuazione P.R.G. 1966 modificato dalla delibera 1968) la costruzione autorizzata con la licenza è

circa il quadruplo di quanto consentito in base allo art. 11 bis, delle norme di attuazione.

La violazione permane anche se, come sembra, il Sindaco abbia ritenuto lecito computare come asservita alla costruzione anche la porzione di terreno ubicata in zona verde.

A prescindere dal fatto che l'edificio sorge anche su piccola parte di tale porzione (il che costituisce gravissima violazione delle norme di legge e P.R.G.) la violazione di tali norme è evidente.

L'indice di fabbricabilità può essere valutato soltanto nell'ambito del terreno appartenente alla zona ritenuta edificabile ed assoggettata interamente alla tipologia di zona.

"Asservire" ad una costruzione ubicata in zona edificabile un terreno che è già per legge asservito perché ubicato in zona destinata a verde è scopertamente illegittimo e contro la prescrizione dell'art. 7 della L. U. dove la divisione in zone ed "i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione"

"sono disciplinati separatamente dalle "aree destinate a formare spazi di uso pubblico".

Vi è contrasto anche con l'art. 1 delle norme di attuazione del P.R.G. che dispone: "Ciascuna zona com-

porta la costruzione degli specifici tipi edilizi propri a dette zone come di seguito riportate".

Dal tenore della lettera 25/3/71 sembra che il Sindaco non si sia avveduto che la minima parte del terreno Dal Pino ubicato in zona E/1 non é sufficiente per consentire la costruzione e che il grosso del terreno trovasi in zona verde.

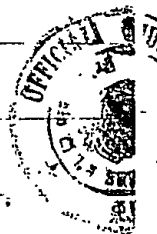
Si ha quindi eccesso di potere per errore o travisamento di fatti.

La costruzione non potrebbe essere legittima se nel cosiddetto "perimetro di comparto" (linea verde-tratto-punto) "fosse ritenuto compreso anche terreno sito in zona verde".

Per vero se la norma intendesse affermare il principio che il terreno in zona verde può servire ai fini del rapporto di copertura, essa sarebbe illegittima per contrasto con le norme di legge e dello stesso P.R.G. citate.

Sarebbe anche violato l'art. 23 della L.U. che delimita i casi nei quali può farsi luogo a comparti in senso tecnico e quali siano le funzioni di questi, dalle quali evidentemente esula il caso in oggetto. Si tratterebbe di una vera e propria trasposizione di zona.

Il fatto che trattasi di provvedimento in itinere ci





- 9 -

dispensa dalla impugnazione del P.R.G. che comunque,
occorrendo, viene effettuata.

Ma in realtà sembra trasparente che la possibilità
di computare l'area compresa nel comparto può esse-
re intesa come limitata alla ipotesi in cui il limi-
te di comparto comprenda zone omogenee.

Saranno presentati insieme all'originale ricorso:

- 1)- Copie dei provvedimenti impugnati o verbale in-
terpellanza
- 2)- Copia domanda 24/2/71
- 3)- Certificazione 7/3/71
- 4)- Nota in data 25/3/1971
- 5)- Norme attuazione P.R.G.
- 6)- N. 2 fotografie.
- 7)- Planimetria località
- 8)- Stato delle trascrizioni relativo a Dal Pino Settimo.
Bolletta n. 310 del seguente tenore: "L'avv. Prospe-

ro De Ferrari ha pagato Lit. 5.010 per Ricorso al
Consiglio di Stato Maria Giuseppe c/ Comune di Car-
rara avverso licenza di costruzione a Dal Pino.

Per lo Stato Lit. 5.010 - La Spezia, li 30/3/71

Il Procuratore: F.to Illeggibile".

Bolletta n. 311 per sospensiva.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi sopra dedotti giustificano l'accoglimento

del ricorso ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Ma frattanto si impone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso, sia per la fondatezza nel merito del ricorso, sia perché la esecuzione del provvedimento provocherebbe una situazione di fatto di conseguenze gravemente ed irreparabilmente dannose a carico degli esponenti i quali vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la visuale panoramica della quale godono, senza neppure avere certezza che, annullata in giudizio la licenza, il Sindaco disponga la sanzione della demolizione, che comunque non potrebbe avvenire se non dopo annose e dispendiose controversie.

La successiva demolizione, d'altronde, sarebbe gravemente onerosa e pregiudizievole per lo stesso costruttore se dovesse essere disposta a costruzione ultimata mentre attualmente questa è appena in fase iniziale e nessun sostanziale pregiudizio deriverebbe al costruttore dalla sospensiva.

Il difensore dei ricorrenti chiede di essere sentito in Camera di Consiglio per illustrare i motivi a sostegno della domanda.

CONCLUSIONI

Per i suesposti motivi e per gli altri che si fa riserva di dedurre sulla base della documentazione che



Torni 26 pp. 26 n. b. n.

COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Fabbricato uso civile abitazione ubicato in Marina di Carrara Via Fossa
Maestra terreno di cui ai mappali n° 2772/2774 Sez. A F 78 - Ditta pro-
prietaria Sattimo Dal Pino, poi Schiaffino Lorenzo.

Risposta al N. in data Allegati

Prot. n. 13278/906

Carrara, 8 Giugno 1971

RACCOMANDATA RR.

All'Impresa Tecno-Edilà
di Giovannoni Mario
Palazzo Uffici

C a r r a r a

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 27/4/1971,
con la quale si ordina alle ragioni dell'art. 39 del T.U. delle leg
gi sul Consiglio di Stato la sospensione dei lavori al fabbricato
emerginato in oggetto, autorizzato da questo Comune con licenza di
costruzione n° 28 del 27/2/69;

s i d i f f i d a

codesta Ditta nella qualità di assuntrice dei lavori di dare segui-
to o intraprendere la ripresa dei medesimi salvo diversa decisione
proveniente dallo stesso Consiglio di Stato - per conto del quale
viene data la presente sospensione -

IL SINDACO

Vr/gt



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta di rinnovo licenza edilizia - Soc. A P U A

Risposta al N. in data Allegati

Prot. n. 1521/72

Carrara, 2 Aprile 1971

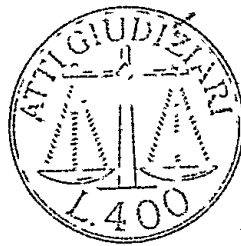
Alla SEGRETERIA GENERALE

S E D E

Si comunica che a seguito di richiesta avanzata in data 15/1/1971 per il rinnovo delle licenze di costruzione n°189 del 15/10/1969 e n°163 del 22/8/1969, intestate alla Soc. APUA S.p.a. inerenti i fabbricati "C e "D - Bruna Fussi - Dal Pino amministratore unico via Parma n°15/ter, essendo intendimento dell'Amministrazione Comunale addivenire, ai sensi dell'art.10 della legge 765 alla proprietà delle aree di viabilità pubblica connesse ai progetti, si prega invitare gli interessati a redigere contratto di passaggio di proprietà per il quale già sussiste atto di impegno alla cessione con relativa delibera (vedi pratica di convenzione Pampagna - Dal Pino).

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

VR/Gc.



STUDIO LEGALE BINELLI
AVV. VANNI CECCHINELLI
Via Roma 13 Tel. 1.539

PRETURA DI CARRARA

denuncia di danno temuto

CAPELLI MARISA, ASEATI ANNA, BRUNETTI LORENZO, MANNUG

DI ANNA MARIA in BRUNETTI PASQUINELLI DE LOA, GIOVAN

NI BAGACCI, MATTEOLI MARY EMILIA, FOSCI RENZO tutti

rappresentati per procura notaro Guido Lucentini di Car

rara in data 5.5.71 dal Prof. Lorenzo Schiaffino, per

il presente atto elettivamente domiciliati in Carrara

presso e nello studio dell'avv. MARCO BINELLI che li

rappresenta e difende per delega a margine assieme al

l'avv. VANNI CECCHINELLI

premessi:

1) che gli istanti sono proprietari di un terreno si

to in Marina di Carrara Via Fossa Maestra;

2) che con contratto registrato in data 3.5.1971 gli

esponenti convenivano con la ditta "Tecnosedile" con se

de in Galleria D'Azeglio - Carrara, in persona del suo

legale rappresentante e Giovannoni Mario l'appalto di

uno stabile da costruirsi su tale terreno di Via Fossa

Maestra chiamato fabbricato n.1;

3) che allorchè detto stabile era già stato coperto

ed in via di ultimazione ricorrevano al Consiglio di

Stato i sigg.ri Fedretti Emilio e Maria Giuseppe avver

so la licenza edilizia in forza della quale l'immobile

veniva costruito ed il Consiglio di Stato, con provve

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 5.5.71 dal Prof. Lorenzo Schiaffino, per il presente atto elettivamente domiciliati in Carrara presso e nello studio dell'avv. MARCO BINELLI che li rappresenta e difende per delega a margine assieme al l'avv. VANNI CECCHINELLI

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 5.5.71 dal Prof. Lorenzo Schiaffino, per il presente atto elettivamente domiciliati in Carrara presso e nello studio dell'avv. MARCO BINELLI che li rappresenta e difende per delega a margine assieme al l'avv. VANNI CECCHINELLI

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 3.5.1971 dagli esponenti convenivano con la ditta "Tecnosedile" con sede in Galleria D'Azeglio - Carrara, in persona del suo legale rappresentante e Giovannoni Mario l'appalto di uno stabile da costruirsi su tale terreno di Via Fossa Maestra chiamato fabbricato n.1;

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 5.5.71 dal Prof. Lorenzo Schiaffino, per il presente atto elettivamente domiciliati in Carrara presso e nello studio dell'avv. MARCO BINELLI che li rappresenta e difende per delega a margine assieme al l'avv. VANNI CECCHINELLI

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 5.5.71 dal Prof. Lorenzo Schiaffino, per il presente atto elettivamente domiciliati in Carrara presso e nello studio dell'avv. MARCO BINELLI che li rappresenta e difende per delega a margine assieme al l'avv. VANNI CECCHINELLI

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 5.5.71 dal Prof. Lorenzo Schiaffino, per il presente atto elettivamente domiciliati in Carrara presso e nello studio dell'avv. MARCO BINELLI che li rappresenta e difende per delega a margine assieme al l'avv. VANNI CECCHINELLI

degli artt. 1172 C.C. e ~~xxxx~~ 688 C.P.C. e seguenti
voglia ordinare all'Impresa Tecnoedile in persona del
suo legale rappresentante Giovannoni Mario, con sede
in Galleria D(Azeglio - Carrara - ditta iscritta alla
Camera di Commercio di Carrara con il n. 57656:

- 1) Disarmo e stabilizzazione del solaio di copertura
che è ancora appoggiato su armatura in legno.
- 2) Disarmo e stabilizzazione del cornicione e dei ter
razzi.
- 3) Recinzione in muratura per rendere piu' difficile
agli estranei l'ingresso nel cantiere ora abbandona-
to. -

Con ossequio.

Carrara, li 9.8.1971

Fito Giovanni Centurioni

Il sottoscritto cancelliere f. del 1971

Il cancelliere f. del 1971

Il ricorso che è stato;

Il ricorso che è stato;

Il ricorso che è stato;

Il ricorso che è stato;

Il ricorso che è stato;

strutture di sostegno, in legno ed in ferro, sia di travi in laterizi e costituenti il solaio;

autorizza la Ditta Technoedile a procedere ai seguenti lavori:

a) portate di cemento sul solaio e sul coricione (e su eventuali terrazzi);

b) successivo disarmo ed eliminazione delle strutture in ferro ed in legno di cui sopra;

c) costruzione di una idonea recinzione o impedire agli estranei l'accesso nel cantiere abba

dispone che i lavori vengano eseguiti entro il termine

di 15 giorni dalla notifica del presente decreto e nel

la rigorosa osservanza dei limiti di cui alle lettere

a), b), c), con il seguente divieto di realizzare opere di qualsiasi genere.

Ordina la comparizione delle parti per il

5.11.1971 ore 11,00 con notifica del

decreto entro il termine perentorio del 10.10.71.

Carrara, li 17 Agosto 1971

Il

Il

f.to Pieri

f.to dr. ...

Pos. i. Cancelleria il 17 Agosto 1971

Il Cancelliere f.to Pieri

Per copia conforme al suo originale

Carrara, li 17.8.1971

IL CANCELLIERE

dimento provvisorio, sospendeva l'esecuzione dei lavori.

4) che tale provvedimento è ancora pendente davanti al Consiglio di Stato, ma avendo l'Impresa Tecnoedile lasciato i lavori così come si trovavano all'atto della notifica del provvedimento di sospensione, si è venuta a creare una situazione di particolare pericolosità in quanto alcune strutture dell'immobile risultano, in quanto non finite, essere pericolanti e costituiscono così un pericolo grave ed imminente in quanto, essendo ~~spesso ritrovo per il gioco di bimbi~~ ora l'edificio abbandonato e posto sulla pubblica strada costituisce spesso ritrovo per il gioco di bimbi.

5) che le opere urgenti e necessarie per eliminare le situazioni di pericolosità riscontrate nel fabbricato R1 consistono:

- a) nel disarmo e stabilizzazione del solaio di copertura che è ancora appoggiato su armatura in legno;
- b) disarmo e stabilizzazione del cornicione dei terrazzi;
- c) recinzione in muratura per rendere piu' difficile agli estranei l'ingresso nel cantiere ora abbandonato.
- Per questi motivi

RICORRONO

alla S.V. Ill.ma affinché ai sensi e per gli effetti

[illegible][illegible]

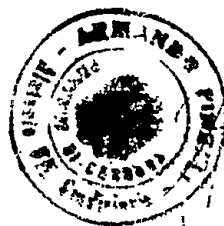


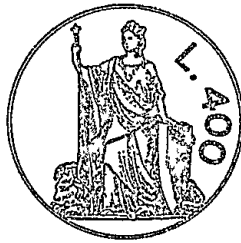
PRETURA DI CARRARA

RELAT A D^a NOT^a F^a CA

Carrara, li 18

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla
Pretura di Carrara, richiesto da CAPELLI MAR^a SA, AB-
BAT^a ANNA, BRUNETT^a LORENZO, MANNUCC^a ANNA MAR^a A in
Brunetti, PASQUINELL^a ENR^a CA, GIOVANN^a BAGAROTT^a, MATTEO
L^a MARY EM^a L^a A, FOSS^a RENZO tutti rappresentati dal
Prof. LORENZO SCHIAFF^a NO come in atti ho notificato
copia del suesteso ricorso e ~~pedissequo~~ ~~riserva~~ decre-
to alla DITTA TENO ED^a LE in persona del suo legale
rappresentante sig. GIOVANN^a MAR^a O rimettendogliene
copia presso la sua sede in Galleria D'Azeglio Carra-
ra ed ivi a mani di





COMUNE DI CARRARA	
-4-MAG-1971	109
Prot. N. 12480	C

ILL./MO SIG. SINDACO DEL

COMUNE DI CARRARA

Loffi

Il sottoscritto Dott. Settimo Dal Pino, residente
in Marina di Carrara - Via Parma n. 15/ter

c h i e d e

che gli venga rilasciata copia conforme relativa al-
la domanda di Rinnovo e Cambio d'Intestazione della
licenza di costruzione N. 1481-18092 effettuata in
data 4-2-1970 con protocollo n. 3675.=

Con ossequio

Marina di Carrara, 4 Maggio 1971

DOTT. SETTIMO DAL PINO

MARINA DI CARRARA

*Relazione copia
delle domande
8/5*

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 847	
Data 4 MAG. 1971	

In carta libera per uso _____



PRETURA DI CARRARA

ATTO DI NOTORIETÀ

L' anno millenovecentosettantatre due e questo
di uno del mese di luglio
nell'Ufficio della Pretura di Carrara.

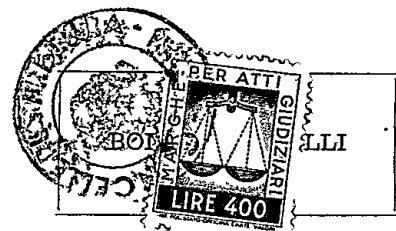
Allo scopo di porre in essere mediante attestazione
giudiziale la verità di quanto andrà qui espresso a
specificarsi;

A richiesta di:

MORETTI LUCIANO, nato a Carrara il 26.2.1943 e ivi
res. in via Montia n.8.=



Avanti al Cancelliere sottoscritto, delegato ai sensi
dell' art. 8 Legge 23-3-956 n. 182 sono personalmente
comparsi i testimoni appresso generalizzati a ciascuno
dei quali è stata fatta seria ammonizione, ai sensi
dell'art. 251 del Codice di procedura Civile, sulle



Fasc. n. _____ N. Cont. _____

Cronol. N. _____

N. 6638 Reg. Proc. _____

con 1 copia

Iscrizione . . . L. 200

fascicolo . . . L. 200

originale . . . L. 200

diritti copia . . L. 180

diritto conformità L. 200

urgenza copia . L. 360

urgenza conformità L. 400

L. 1740

bollo quietanza L. 4

TOT. L. 1744

Data 9 - lug. 1972

IL CANCELLIERE

N. _____ Reg. Proc. _____

con _____ copia

Iscrizione . . . L. 200

fascicolo . . . L. 200

originale . . . L. 200

diritti copia . . L. _____

diritto conformità L. _____

urgenza copia . L. _____

urgenza conformità L. _____

L. _____

bollo quietanza L. _____

TOT. L. _____

Data _____

IL CANDELLIERE

importanza morale e religiosa del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti leggendo loro la formula:

" Consapevoli della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità .. Gli stessi standd in piedi e a capo scoperto hanno quindi giurato, pronunciando le parole "Lo giuro ..

Dopo di che i predetti testimoni richiesti delle loro generalità hanno risposto chiamarsi:

GIOVANNONI MARIO, nato a Carrara il 20.6.1926 e ivi
res. in via Aronte n.1

ORLANDI RENATO, nato a Carrara il 12.1.1915 e ivi res.
in via Carriona n.300/bis;

BUFFONI ANGELA; nata a Carrara il 9.4.1951 e ivi res.
in via Finelli n.13;

SPADONI VIVIANA, nata a Carrara il 7.5.1948 e ivi
res. in via Montia n.31.

Dopo di che gli stessi, tutti testi noti, idonei e non interessati all'atto, sotto il vincolo del prestato giuramento hanno reso concordemente la seguente

D I C H I A R A Z I O N E

Noi condeponenti, sia per conoscenza diretta che per pubblica costante notorietà, possiamo attestare, come sotto il vincolo del prestato giuramento attestiamo, che

che il fabbricato denominato R 1 posto in Marina di Carrara, via Comano (Fossa Maestra) è stato iniziato il 15 Marzo 1971 ed è stato coperto il 10.10.1971.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Moretti Luciano

f.to Giovannoni Mario

f.to Orlandi Renato

f.to Buffoni Angela

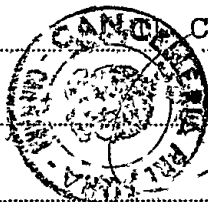
f.to Spadoni Viviana

IL CANCELLIERE DELEGATO

f.to Pieri

Per copia conforme al suo originale

Carrara, lì 1 Luglio 1972



17 MAG 1971



COMUNE DI CARRARA

17 MAG 1971

Prot. N° 13491

103
C
Clas...

Acc. no Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale
Sen. quinta -

Arch. Varniani

Ricorso per intervento di Lorenzo Schiavini
no quale Procuratore del Sig. CARPENTIERI MARIA, AD-
DAMI ANGELO, ROCCO DI GIACOMO, CAROLAZZI ENRICO, RUG-
GIERI LORCHIO, MANFUSCI ANNA MARIA in RAPPRESENTANZA, PA-
QUINCELLI ENRICA, GIOVANNI DI GIACOMO, DIACONZI MA-
RI ENRICA o MARI ENRICA, 20000 ROMA giusta procu-
ra speciale ai soci del Notato Guido Lucantini di
Carrara rilasciata per copia conforme all'origina-
le in data 5/5/71 che si allega per quanto occorrer-
potrà quale amministratore unico della Soc. r.l. ENM
(Enrico Nazionale Nociconziale) con sede in Marina
di Carrara rappresentato a difesa dall'Avv. Luigi
Clarkeon di Firenze ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Girolamo da Capri 6, nello studio dello
Avv. Andrea De Lorenzich come da delega in calce al
presente atto.

CONTRA

Carlo Giuseppe e Fedratti Danilo rappresentati dal
1° Avv. Prospero Parrari ed elettivamente domiciliati
in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di
Stato, ricorrente principale e nei confronti Comune
di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, resi-
stente,

Cr. n° 5731

Dir. tron	
> notifica	
> copia	
> (se postale)	
acc. o trasf	
urgenza	
Totale L.	
10% a quel	
postali	
belli	
da pagarsi L.	1337

L' Ufficiale Giudiziario

Arch. Varniani

Verificato in
pratica - 18/5/71

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 917

Data 17 MAG. 1971

Dal Pino Rotti, Settimo nella sua residenza in Marina di Carrara Via: Parma 15

Si premette

Con ricorso notificato al Comune di Carrara ed al Sig. Dr. Dal Pino Sattico, Maria Giuseppe e Padretti Emilio, ricorrevano avverso la licenza di costruzione, relativa ad un fabbricato ad uso di abitazione, in Marina di Carrara rilasciata in data 27/2/69 con il N° 28 al D.lli Dal Pino (ed eventuali suoi successivi rinnovi) ed avverso il provvedimento che volturava a Dal Pino Settimo la stessa licenza di costruzione.

Esponenti i ricorrenti che il Dal Pino pur non risultando proprietario, aveva iniziato da circa un mese a costruire un edificio su terreno ubicato lato mare soggetto alla costruzione di proprietà di quei ricorrenti al che che la nuova costruzione, se ultimata, avrebbe prodotto il ricorrono la viola del mare.

Denunciavano ancora l'abuso di potere derivante da difetto di motivazione, travisamento di fatto, perplessità, indebita inaspettata con violazione dell'art. 11 della L.V. notificata



dall'art. 10 della legge 6/6/67 n. 765, nonché dall'art. 11 della legge 3/11/52 e successive modifiche, ed infine violazione degli artt. 7 e 23 della L. n. 1 del 2.11.52. Concorso, nel testo adottato con delibera n. 30 del 4/7/66 e R. 174 del 14/6/68.



Con particolare riferimento, i ricorrenti lamentavano la mancanza di manutenzione della licenza di esercizio della fabbrica di cemento, che aveva determinato la chiusura della fabbrica. Con ordinanza 27/4/71 la 1^a Sez. del Consiglio di Stato aveva dichiarato l'inefficienza di gestione, ritenendo manifeste le gravi irregolarità commesse dall'art. 39 del D. n. 1016 del 1968 sul Consiglio di Stato.

Il Sindaco del Comune di Gossara in data 30/4/71, in esecuzione della suddetta ordinanza, ordinava al componente la sospensione dei lavori che avevano avuto inizio il 30/12/70.



Ma la cooperazione aveva avuto un esito negativo. Secondo i proprietari del cantiere il 11 del mese di aprile 1971 il componente il produttore spedito e portatore legittimo il loro intervento nel cantiere in corso. Tutto ciò premesso, il componente D. n. 114 del 1971.

1) In linea pregiudiziale

I ricorrenti

I ricorrenti Maria e Pedretti mancato di capacità processuale ad impegnare la licenza di cui è causa, avendo, fin dal 1966, rinunciato per atti pubblici rogati Carrozzi del 14/6/66 rep. 104223 e 104225 trascritti all'Ufficio Registri Immobiliari di Massa al Vol. 664 N°3097 e Vol. 1599 N°2601, nonché al Vol. 664 N°3098 e Vol. 1599 N°2602, a qualsiasi azione ed eccezione sia in via civile che amministrativa, per quanto concerne, destinazione, altezza, distanza dai confini e tipologia delle costruzioni erette ed erigende su tali fondi, qualunque sia la destinazione di piani regolatori vigenti adottati ed in futuro adottandi.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato ineccipibile.

2) Nel merito:

a) Lamentano i ricorrenti che il titolare di una licenza di costruzione, per disposto dell'art. 31 modificato dall'art. 10 della legge N°765, deve essere una persona determinata. La censura è priva di fondamento giuridico in quanto l'art. 10 richiamato con il termine "chiunque" non ha certamente inteso limitare ad una persona fisica ma ovviamente con quel termine ha inteso attribuire tale facoltà, sia ad una persona fisica, sia ad una perso-

na giuridica, sia a più persone.

b) Sostengono i ricorrenti, che i lavori furono iniziati il 22/2/71 quando la licenza del 27/2/69 era scaduta da quasi un anno, non potendosi equiparare la voltura al rinnovo, e non potendosi comunque concedere la voltura se non ricorrono presupposti di fatto che la giustificano e cioè il trasferimento del diritto alla disponibilità del terreno.

Anche questa censura è erronea nella sua premessa di fatto ed infondata in diritto. Infatti i lavori sospesi giusta l'ordinanza di codesto Consiglio di Stato, furono iniziati il 31/12/70 come risulta dalla constatazione degli allineamenti al progetto, eseguiti dal Tecnico Comunale Sig. Mei Pierluigi che in data 31/12/70, ha redatto il verbale di cui si allega fotocopia.

Inoltre, sempre in punto di fatto deve rilevarsi che in data 27/2/70 il Sindaco del Comune di Carrara, rinnovava la licenza stessa, intestandola al Sig. Settimo Dal Pino come può rilevarsi dalla copia fotostatica della predetta licenza.

Infine, la licenza intestata al Dr. Settimo Dal Pino, essendo stata nel frattempo l'area fabbricabile acquistata dal condominio del quale il comparante è procuratore speciale, veniva volturata in data

5/5/71 a nome dello stesso.

Da ciò deriva che non vi è stata voltura di licenza dal M.lli Dal Pino al Dott. Settimo Dal Pino, mentre la voltura è avvenuta da quest'ultimo al Prof. Lorenzo Schiaffino n.n.

Comunque non si può sostenere che la voltura non sia equiparabile a rinnovo della licenza se si tiene conto che la formalità di presentare domanda di rinnovo non richiede giustificazione alcuna, essendo sufficiente il fatto obiettivo che i lavori non hanno avuto inizio.

E se questo si aggiunge che l'art. 10 della legge 765 non prescrive che il richiedente la licenza sia proprietario od abbia altro diritto reale di godimento sull'area ove intende edificare, viene a cadere il denunziato "eccesso di potere", non avendo, il Sindaco, nessun potere di sindacato, sulla proprietà delle aree interessate.

E' quindi indifferente che l'area da qua fosse intestata alla Dal Pino Bruna o a Dal Pino Settimo.

Tutte e tra le licenze, sono state rilasciate in pienezza di poteri ed un semplice controllo delle date è sufficiente al smentire le insinuazioni dei ricorrenti circa l'espediente posto in es

sare per dissimulare e sempre secondo le varie
risorse.

o) I ricorrenti esecutano l'opera interpe-
razione delle norme di piano regolatore da cui sa-
rebbe derivata l'assegnazione e costruire con li-
miti che confinano dei disegni regolativi e conten-
gono che la superficie supera di poco l'area in col-
lezione prevista dall'art. 11 bis. delle norme tec-
niche di attuazione del piano regolatore.

Nulla è più facile e probato. Infatti l'art.
11 bis, più volte citato dai ricorrenti, risulta in
modo assolutamente diverso da come essi lo hanno in-
terpretato. L'art. 11 bis, è proposto al capoverso
non variante all'art. 11 e dice esplicitamente che la
costruzione nella zona edificata, D/1 Sovrano è
vero un "rapporto di copertura di 1/12 calcolato
considerando tutta e solo l'area limitata dal peri-
metro di rispetto (linea verde tratto-punto), come
risultato dalla planimetria allegata firmata dal Co-
mune e diretta dall'Ing. Voliani dell'Ufficio Tecnico
Comunale.

È evidente, perciò, e non sono necessarie, che
ai fini del rispetto dei limiti regolativi, si possa
tenere conto anche della superficie destinata a via
di pubblica che nella variante citata al piano rego-

latore viene ad assumere un particolare interesse di salvaguardia, senza compromettere piani di sviluppo edilizio.

Appare, quindi, inutile attardarsi ad eseguire conteggi e rapporti fra cubature consentite ed area disponibile, essendo a ciò sufficiente constatare quanto risulta dalla mappa allegata che lascia alla disponibilità dei costruendi, la vasta area verde che rimane intoccata. Dove i ricorrenti verificano l'ipotesi di eccesso di potere e, peggio ancora "travisamento dei fatti", sfugge a qualunque anche benevola indagine.

Diaaccesso di potere di potrebbe parlare, solo se l'art. 11 bis, che varia la norma prevista dall'art. 11 del P.R.G., non fosse diventato operante per mancata approvazione, ma dal momento che esso è diventato parte integrante del P.R.G. è da escludersi qualunque ipotesi contraria per cui ben ha operato anche la Pubblica Amministrazione rispettando i dettati del P.R.G.

I fatti, sia relativi alle disposizioni di carattere generale imposti con la T.U., sia quelli più particolari previsti dal P.R.G., non sono travisati: essi rimangono validi ed efficaci, perchè tutelati da precise norme entro le quale si è mossa